

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 172° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag.	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	40
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	47
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	51
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	54
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	59
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	66
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	73
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	77
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	79
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	86

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag.	3
--	------	---

**Organismi bicamerali**

Informazione e segreto di Stato .....	Pag.	88
---------------------------------------	------	----

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag.	90
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	92
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	»	94

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	95
--------------------	------	----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

79ª Seduta

Presidenza del Presidente  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

### AFFARI ASSEGNATI

**Costituzione in un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in materia di autorizzazioni a procedere**  
(R 050 002, C 21ª, 0002º)

Il PRESIDENTE dà conto di una lettera, con la quale il Presidente del Senato investe la Giunta - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento - della questione relativa all'eventuale costituzione del Senato innanzi alla Corte costituzionale, nel giudizio sul conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato (dichiarato ammissibile dalla Consulta con ordinanza n. 264 del 1993), sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in ordine alla deliberazione, adottata dall'Assemblea nella seduta del 18 marzo 1993, con la quale era stata negata l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Citaristi (*Docc. IV, nn. 56 e 74*) per i capi relativi agli episodi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale), concedendola limitatamente ai capi relativi alla violazione della normativa sul finanziamento dei partiti (artt. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659).

Il Presidente illustra quindi sinteticamente i fatti, oggetto del conflitto di attribuzione.

Dopo interventi dei senatori FRANCHI e PREIONI, la Giunta conviene sulla opportunità che il Senato si costituisca nel relativo giudizio.

### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

- 1) *Doc. IV, n. 128* contro il senatore Mancuso per il reato di cui agli articoli 110, 595 e 596 del codice penale, nonché 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della televisione).  
(R 135 000, C 21ª, 0109º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale prendono la parola i senatori SAPORITO, FRANCHI, MAISANO GRASSI, FABJ RAMOUS, DI LEMBO, FILETTI e VENTRE.

La Giunta delibera quindi all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica la senatrice Fabj Ramous di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) *Doc. IV*, n. 129, contro il senatore Molinari per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1947, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

(R 135 000, C 21<sup>a</sup>, 0110°)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta delibera quindi all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Filetti di redigere la relazione per l'Assemblea.

Infine, la Giunta rinvia l'esame della seguente domanda:

- *Doc. IV*, n. 105, contro il senatore Cossiga per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa).

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

118ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
ACQUARONE

*indi del Vice Presidente*  
CALVI

*Intervengono i Ministri per le riforme istituzionali ed elettorali Elia e per i rapporti con il Parlamento Barile ed il sottosegretario di Stato per l'interno Murmura.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### IN SEDE CONSULTIVA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (1308), approvato dalla Camera dei deputati (Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 2ª Commissione: favorevole)**

Il presidente ACQUARONE, descritto il contenuto del provvedimento, propone alla Commissione di riconoscere la sussistenza dei presupposti di costituzionalità dello stesso.

Con l'astensione del senatore PONTONE, conviene la Commissione.

### IN SEDE REFERENTE

**PECCHIOLI ed altri - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (115)**

**DE MATTEO - Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (130)**

**COMPAGNA ed altri - Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della**

Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (348)

COMPAGNA ed altri - Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (353)

FABBRI ed altri - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (372)

ACQUAVIVA ed altri - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (889)

GAVA ed altri - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1045)

SPERONI ed altri - Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1050)

CARLA ROCCHI ed altri. - Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato della Repubblica (1281)

e delle attinenti petizioni n. 6 e n. 79  
(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che sul testo base proposto dal senatore Salvi sono stati presentati numerosi emendamenti. Dà quindi la parola ai presentatori degli emendamenti sull'articolo 1 perchè procedano alla loro illustrazione.

Il senatore RIZ si sofferma sull'emendamento 1.9 ricordando che la ripartizione dei collegi nella regione Trentino Alto Adige è definita dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422. Essa è il risultato di un lavoro complesso che sarebbe preferibile non rimettere in discussione. Del resto, anche la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali stabili di mantenere i tre collegi uninominali rispettivamente per il Trentino e per l'Alto Adige.

Il senatore COVI illustra l'emendamento 1.6. Esso è finalizzato a rendere possibile la candidatura di singoli candidati non collegati a gruppi politici.

Il relatore SALVI chiede chiarimenti sull'emendamento 1.9 da cui conseguirebbe il non rispetto della quota del 25 per cento nella regione Trentino-Alto Adige.

Il senatore RIZ ribadisce che la legge n. 422 del 1991, cui si è già riferito e che ha recepito gli accordi sul Trentino-Alto Adige, ha stabilito una ripartizione dei collegi che appare opportuno non rimettere in discussione, anche per evitare l'insorgere di conflittualità all'interno della regione.

Il senatore COSSUTTA dichiara di essere favorevole alla proposta del senatore Riz.

Il senatore ACQUARONE precisa che è stato presentato un emendamento sottoscritto dai senatori del Gruppo di rifondazione comunista finalizzato alla modifica di norme costituzionali. Dichiarata tale emendamento improponibile.

Il senatore MARCHETTI prende atto della decisione del Presidente. *Fa presente, però, che da più parti è stata segnalata l'esigenza di collegare la nuova legge elettorale con riforme di carattere costituzionale volte a riorganizzare la struttura del Parlamento. L'emendamento era quindi finalizzato a sollevare tale problema.*

Illustra quindi l'emendamento 1.14, che prevede la costituzione di circoscrizioni territoriali determinate da accorpamenti di più regioni e l'emendamento 1.15, che fissa a due terzi la quota dei collegi uninominali.

Il senatore PONTONE dà conto quindi dell'emendamento 1.11, analogo all'emendamento 1.15 già illustrato dal senatore Marchetti.

Prende poi la parola il senatore DUJANY, che si sofferma sull'emendamento 1.1, finalizzato a confermare l'unico collegio uninominale esistente nella regione Valle d'Aosta e a precisare che quella circoscrizione è regolata dalle norme contenute nel titolo VII del testo unico elettorale.

Il senatore COSSUTTA fa presente che dovrà allontanarsi dalla seduta per partecipare ad una importante riunione del Comitato parlamentare per l'informazione e la sicurezza. Lamenta ancora una volta come la sovrapposizione delle sedute di varie Commissioni renda difficile il corretto svolgimento dei lavori parlamentari.

Il senatore COMPAGNA si associa ai rilievi formulati dal senatore Cossutta, segnalando i problemi dei commissari componenti anche della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Il presidente ACQUARONE, pur rendendosi conto del problema sollevato dal senatore Cossutta, ricorda che era stato previsto da tempo che nella seduta odierna della Commissione venisse affrontata la materia elettorale. Non è ipotizzabile, quindi, alcun rinvio.

Il senatore SAPORITO illustra l'emendamento 1.12, nel quale viene riconosciuta una rappresentanza per i cittadini italiani residenti all'estero. Si tratta di una questione già affrontata con uno specifico disegno di legge all'esame della Camera e che, ora, viene riproposta anche nel testo di riforma della legge elettorale dell'altro ramo del Parlamento.

Ritiene essenziale che anche la riforma del Senato contenga una appropriata soluzione del problema. Ricorda che erano state considerate tre diverse possibilità: la modifica dell'articolo 57 della Costituzione, l'incremento del numero di eletti per la regione Lazio da attribuire poi all'elettorato residente all'estero e la istituzione di un ulteriore e specifico collegio elettorale per l'estero da equiparare alle regioni.

Il presidente ACQUARONE, pur condividendo le motivazioni dell'emendamento 1.12, ritiene che la creazione di una circoscrizione elettorale da equipararsi ad una regione, prevista nell'emendamento, possa essere in contrasto con gli articoli 57 e 131 della Costituzione.

Il senatore SAPORITO osserva che questa soluzione, considerata accanto alle altre due già citate, è stata accolta alla Camera. Ribadisce la assoluta necessità ed urgenza di affrontare la questione del voto degli italiani all'estero.

Il senatore MAZZOLA comprende le osservazioni del Presidente e, nel proporre il ritiro dell'emendamento, si augura che prima dell'esame dell'Aula si possa giungere ad una formulazione più convincente.

Il senatore PONTONE fa presente che nella Conferenza generale degli italiani all'estero in corso in questi giorni è stato richiesto unanimamente di risolvere il problema della partecipazione alle elezioni. Si tratta di un aspetto fondamentale che è indispensabile affrontare in modo risolutivo.

Il presidente ACQUARONE precisa che le sue osservazioni non riguardano il contenuto dell'emendamento, ma che esse tengono conto anche dell'orientamento assunto sull'emendamento dichiarato improponibile e presentato dal senatore Marchetti.

Il senatore DE MATTEO ritiene che, vista la delicatezza ed il rilievo dell'emendamento, sia opportuno impegnarsi per individuare rapidamente una soluzione che consenta la partecipazione al voto degli italiani residenti all'estero.

Il senatore MARCHETTI, ricordato di aver sollevato la questione già in discussione generale, si chiede se non sia forse più logico inserire un adeguato emendamento nell'articolo in cui si affronta il tema della ripartizione dei collegi.

Il ministro ELIA precisa di aver egli avanzato obiezioni analoghe a quelle formulate ora dal Presidente durante la discussione del disegno di legge relativo alla elezione della Camera. In quella sede il relatore, onorevole Mattarella, aveva rilevato l'opportunità di rinviare la questione ad un disegno di legge specifico. Considerato che per la Camera si deve considerare il vincolo dell'articolo 56 della Costituzione analogo a quello contenuto all'articolo 57 per il Senato, appare opportuno procedere in modo parallelo nei due rami del Parlamento.

Il senatore SAPORITO sottolinea come vi sia sempre stata una scarsa attenzione per i problemi degli italiani all'estero anche nel Parlamento e come sia divenuto urgente affrontare in modo inequivoco il problema del diritto di voto di questi cittadini. Ricorda che nella giornata odierna il Ministro degli esteri ha dichiarato ufficialmente che si sarebbe giunti presto ad una soluzione.



Nell'auspicare che si possa trovare una soluzione compatibile con i principi costituzionali, ritira l'emendamento.

Il senatore SPERONI, successivamente, ritira l'emendamento 1.2 aderendo alla formulazione dell'emendamento 1.6.

Il senatore MAZZOLA illustra l'emendamento 1.7, facendo presente che nel caso in cui venisse accolto l'orientamento della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali sulla incompatibilità fra cariche di governo e incarico parlamentare, il ricorso alle elezioni suppletive diverrebbe necessario dopo la formazione del Governo. Per questo la soluzione dei supplenti, analoga a quella prevista nel sistema francese, appare utile.

Il senatore SPERONI condivide le osservazioni del senatore MAZZOLA e, illustrando l'emendamento 1.3, fa presente che un ulteriore rimedio può essere rappresentato dal divieto di contemporanea candidatura per la Camera e per il Senato.

Aderisce a tale posizione anche il senatore RIVIERA, primo firmatario dell'analogo emendamento 1.8.

Il senatore SPERONI si sofferma quindi sugli emendamenti 1.4 e 1.5 osservando che essi sono finalizzati ad eliminare quei residui aspetti partitocratici presenti nella legge elettorale vigente. A suo avviso, in effetti, l'obbligo di aderire ad un gruppo politico è contrario allo spirito della legge maggioritaria uninominale.

La senatrice TOSSI BRUTTI illustra, infine, l'emendamento 1.13, con il quale si intende precisare che le candidate possono presentarsi alle elezioni sia con il proprio cognome sia con l'aggiunta ad esso di quello del coniuge.

Prende la parola, quindi, sul complesso degli emendamenti all'articolo 1, il relatore SALVI, il quale dopo aver espresso il proprio avviso contrario sull'emendamento 1.14 nel quale sono ravvisabili anche elementi di incostituzionalità, si pronuncia in senso negativo sugli emendamenti 1.11 e 1.15 che appaiono in contrasto con l'esito del referendum.

Si rimette poi alla Commissione sull'emendamento 1.1, la cui prima parte appare ripetitiva di quanto già previsto nel testo base e la cui seconda parte potrebbe indurre in equivoci interpretativi. Quanto all'emendamento 1.9, ribadisce le sue perplessità in ordine al non rispetto della quota proporzionale del 25 per cento che da esso deriverebbe. Si rende conto delle implicazioni di carattere anche internazionale della questione e auspica un adeguato approfondimento di essa.

Ritiene inoltre opportuno il ritiro dell'emendamento 1.7 con riserva di riesame del problema dei supplenti in Assemblea, anche per favorire un raccordo con la Camera dei deputati.

Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 1.3 1.8 e 1.13. Quanto all'emendamento 1.6, ritiene preferibile il mantenimento dell'attuale testo che appare più conforme alla base regionale prevista per il Senato e che costituisce un sia pur limitato segnale contro le candidature puramente localistiche. È contrario, infine, agli emendamenti 1.4 e 1.5.

Il ministro ELIA ritiene opportuno approfondire in modo adeguato il problema dei supplenti, proprio al fine di evitare che Camera e Senato giungano a soluzioni diversificate. Delicata è anche la questione della ripartizione dei collegi in Trentino-Alto Adige: si tratta di conciliare la quota del 25 per cento con le previsioni della legge n. 442 del 1991. Si impegna ad indicare nuovi elementi di valutazione già nella prossima seduta.

Il presidente ACQUARONE si chiede se non si possa prescindere dalla quota del 25 per cento per la sola regione Trentino-Alto Adige.

Il senatore MAZZOLA ritiene che una soluzione potrebbe essere individuata attraverso una norma transitoria che confermi l'attuale suddivisione dei collegi in quella regione almeno nella prima applicazione e salvo verifiche successive.

Gli emendamenti 1.14, 1.11 e 1.15 sono quindi messi ai voti e respinti.

Sull'emendamento 1.1, il ministro ELIA precisa che un analogo emendamento è stato presentato anche alla Camera. A suo avviso esso può contribuire ad eliminare alcuni dubbi interpretativi.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si chiede se non sia allora necessario prevedere una norma analoga anche per il Molise, che presenta caratteristiche costituzionali analoghe a quelle della Valle d'Aosta.

La senatrice TOSSI BRUTTI fa notare che a differenza di quanto avviene alla Camera, con la proposta all'esame della Commissione appare ambiguo il richiamo al testo unico citato nell'emendamento, il quale è quindi superfluo.

L'emendamento 1.1 messo ai voti distintamente fra prima e seconda parte, viene respinto.

Il senatore RIZ, riferendosi nuovamente all'emendamento 1.9, ribadisce che una revisione della ripartizione dei collegi riaprirebbe inevitabilmente la discussione sul «pacchetto», ciò che appare senz'altro da evitare. Ritiene comunque che la questione debbe essere affrontata nell'ambito dell'articolo 1, perchè si tratta di una deroga alla quota proporzionale del 25 per cento.

L'esame dell'emendamento 1.9 viene quindi rinviato alla prossima seduta.

Il senatore MAZZOLA ritira l'emendamento 1.7, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore SPERONI ritira l'emendamento 1.3 e aderisce all'analogo emendamento 1.8.

L'emendamento 1.8, messo ai voti, viene approvato.

Il senatore COVI, riferendosi all'emendamento 1.6, ribadisce che non si comprende per quale ragione si debba impedire ad un candidato di presentarsi anche in modo autonomo.

Il senatore SPERONI è favorevole all'emendamento 1.6, anche perchè nelle piccole regioni il limite dei tre collegi avrebbe comunque una notevole influenza.

La senatrice TOSSI BRUTTI segnala che vi è un collegamento fra questo emendamento e il problema dello scorporo dei voti dei candidati eletti. Occorre quindi esercitare la massima cautela per impedire che si realizzino meccanismi in grado di favorire la elusione delle norme sullo scorporo.

Il senatore MAZZOLA fa presente che i voti di un candidato non collegato non possono in ogni caso concorrere per la quota proporzionale.

Il senatore COMPAGNA si dichiara favorevole all'emendamento 1.6. A suo avviso esso è coerente alla logica del sistema uninominale e si meraviglia del fatto che chi ha sostenuto con maggior determinazione tale sistema voglia ora impedire che esso si espliciti compiutamente.

Il senatore MARCHETTI esprime invece avviso contrario sul medesimo emendamento. Ritiene che debbano essere favoriti i collegamenti fra i candidati, anche prevedendo una percentuale di collegi minima di collegamenti.

Il senatore RIVIERA non concorda con l'emendamento perchè esso può determinare una ulteriore frammentazione della rappresentanza. Il turno unico, che egli continua peraltro a considerare preferibile, è del resto, già di per sè portatore di una certa frammentazione.

Il senatore PONTONE si riserva di pronunciarsi sulla delicata questione in sede di Assemblea.

Il senatore SALVI osserva che l'emendamento in questione contrasta con un regolare funzionamento del sistema previsto nel testo base. Infatti, esso si fonda sul meccanismo del collegamento fra candidati, in mancanza del quale non si vede come verrebbe ad essere ripartita la quota proporzionale.

Il senatore COVI considera eccessivamente teorica la eccezione formulata dal senatore SALVI. In effetti, a parte casi isolati che dovrebbero essere tutelati, è difficile immaginare che i diversi gruppi politici possano orientarsi a rinunciare alla ripartizione della quota proporzionale.

Il ministro ELIA osserva che nel sistema elettorale in corso di elaborazione per la Camera dei deputati il meccanismo di collegamento tra candidati nei collegi uninominali e liste di candidati per la quota proporzionale è determinata, tra l'altro, dall'esigenza di prevenire i tentativi di eludere gli effetti del cosiddetto scorporo. Quanto alle elezioni del Senato, in assenza di liste di candidati, tale esigenza non si riscontra e la questione in esame, pertanto, deve essere risolta esclusivamente in base ad una valutazione politica, concernente il proposito di valorizzare ulteriormente le candidature nei collegi uninominali.

L'emendamento 1.6, quindi, viene respinto dalla Commissione.

Quanto all'emendamento 1.2, esso risulta precluso nella seconda parte (limitatamente alle parole: «non inferiore a tre») dalla votazione del precedente emendamento, mentre per la parte residua, posto in votazione, viene accolto dalla Commissione.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5, quindi, sono dichiarati preclusi.

L'emendamento 1.13 risulta accolto dalla Commissione.

La votazione sull'articolo 1 viene accantonata in conseguenza dell'accantonamento disposto in ordine all'emendamento 1.9.

L'emendamento 1.0.1 viene dichiarato precluso, mentre l'emendamento 1.0.2 è accantonato, essendo connesso all'emendamento 1.9.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il relatore SALVI rileva che l'orientamento determinatosi nella votazione di ieri alla Camera dei deputati in ordine alle proposte di introdurre un meccanismo di votazione a doppio turno, che ha escluso tale opzione, rende opportuno considerare come testo base della discussione l'ipotesi principale già formulata nel testo dell'articolo 2; l'ipotesi alternativa, pertanto, viene ritirata come tale e proposta alla stregua di un emendamento (2.8).

Il senatore TRONTI, quindi, illustra l'emendamento 2.5: il Gruppo del PDS propone un meccanismo di doppio turno, da attivare nel caso che nessuno dei candidati risulti eletto, al primo turno, con la maggioranza assoluta dei voti validi. Rammenta, in proposito, che l'esito del referendum abrogativo ha determinato la diffusa, ingiustificata opinione che per il nuovo sistema elettorale debba essere fondato necessariamente su un meccanismo a turno unico. Egli ritiene, peraltro,

che le leggi elettorali siano condizionate da assetti e indirizzi politici di breve e medio periodo, senza che a tale riguardo si debbano evocare questioni di principio. D'altra parte, l'adesione al *referendum* era in gran parte motivata dall'esigenza di ridurre la frammentazione nella rappresentanza politica, che gli stessi fautori del turno unico considerano possibile nel sistema elettorale che intendono adottare. Quanto alla cosiddetta governabilità, reputa che essa non costituisca l'obiettivo determinante della scelta a favore del doppio turno, anche perchè si tratta di una nozione appartenente ad una stagione politica ormai conclusa. In ogni caso precisa che le elezioni a doppio turno non sono funzionali a una diretta investitura dell'Esecutivo, ma alla determinazione, da parte degli elettori, delle maggioranze parlamentari. Occorre, comunque, introdurre un sistema elettorale che favorisca un processo di spostamento delle decisioni politiche verso i cittadini, sollecitando le scelte sulle grandi aggregazioni di partiti e movimenti, nonché dei relativi candidati e programmi. Osserva, inoltre, che l'enfasi posta sul sistema elettorale di tipo uninominale non si giustifica in riferimento a modelli stranieri, quale quello inglese, che sono fondati su tradizioni e contenuti politici assai distanti da quelli italiani, caratterizzati da una anomalia, più volte riscontrata e analizzata, della quale sono propri anche molti aspetti positivi. Il modello francese, semmai, risulta assai più vicino alla tradizione politica italiana, mentre il turno unico tende ad esasperare una preoccupante tendenza alla personalizzazione della politica. Le recenti elezioni amministrative, d'altra parte, hanno già mostrato alcune delle potenzialità aggregative del doppio turno, le quali, soprattutto, possono consentire una sorta di auspicabile ripolitizzazione dei rapporti civili.

La senatrice TOSSI BRUTTI illustra l'emendamento 2.6, che reca un'opportuna precisazione, coerente alla norma vigente, con il vantaggio di una formulazione più soddisfacente.

Il senatore COVI, quindi, trasforma gli emendamenti 2.1 e 2.2 in altrettanti subemendamenti all'emendamento 2.8 del relatore (2.8/1 e 2.8/2). Al riguardo egli ritiene che la determinazione assunta ieri dalla Camera dei deputati risulti quanto mai precipitosa e comunque non preclusiva di un diverso orientamento da parte del Senato. Ribadisce, inoltre, che il sistema elettorale a turno unico si adatta in modo efficace a contesti storico-politici caratterizzati dalla presenza di partiti forti, limitati nel numero e ordinati in schieramenti ben definiti. Quanto al subemendamento 2.8/2, esso si propone di ammettere al secondo turno solo i candidati che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi, o comunque i due che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Il senatore SALVI dà ragione dell'emendamento 2.8, che prospetta una soluzione intermedia tra sistemi a turno unico e a doppio turno: tale soluzione, peraltro, non risulta affatto preclusa dalla decisione assunta ieri dalla Camera dei deputati. La proposta in esame, comunque, corrisponde in modo adeguato all'esigenza di legittimazione democratica della rappresentanza politica, che viceversa non sarebbe assicurata

da un turno unico privo di ipotesi subordinate. Invita la Commissione, pertanto, a superare ogni contrapposizione di principio, svolgendo una riflessione ponderata sull'emendamento 2.8.

Quanto agli altri emendamenti presentati in ordine all'articolo 2, si dichiara contrario al 2.3 e al 2.9, che non risultano conformi all'esito del *referendum* abrogativo, essendo suscettibili di determinare una sostanziale elusione del principio elettorale maggioritario.

Il ministro ELIA ritiene che la scelta tra turno unico e doppio turno sia di indole eminentemente politica. Si dichiara perplesso, quindi, sugli emendamenti 2.3 e 2.9, specie in considerazione dell'esito del *referendum* abrogativo e delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale che ne ha sanzionato l'ammissibilità.

Il senatore MARCHETTI non ritiene che l'emendamento 2.9 sia in contrasto con l'esito del *referendum* nè con le indicazioni della Corte costituzionale: esso, infatti, non avrebbe l'effetto di ripristinare la normativa abrogata, attesa la sostanziale differenza tra il *quorum* del 65 per cento e quello proposto, fissato al 40 per cento. In ogni caso, osserva che lo stesso sistema a turno unico potrebbe risultare contraddittorio, negli effetti, con il principio maggioritario.

Il senatore MAZZOLA esprime l'orientamento contrario del Gruppo democratico cristiano agli emendamenti volti a introdurre un sistema elettorale a doppio turno. Ritiene, infatti, che l'aggregazione tra forze politiche sia realizzabile in forma più adeguata con il sistema a turno unico, in quanto basata sui programmi e gli indirizzi politici piuttosto che su contrattazioni, anche equivocate, che possono insorgere tra gli eventuali due turni elettorali. Il sistema a doppio turno, inoltre, favorisce proprio la frammentazione perchè sollecita la più estesa pluralità di candidature con la riserva di far valere i consensi ottenuti nella formazione delle aggregazioni per il secondo turno.

Quanto agli emendamenti 2.3 e 2.9, ricorda che il Gruppo della democrazia cristiana propose a suo tempo un disegno di legge dello stesso tenore, che peraltro non risulta più giustificato dall'esito del *referendum*.

L'emendamento 2.3, in assenza del proponente, viene fatto proprio dal senatore Covi.

Il senatore RIVIERA ribadisce le motivazioni, già espone in sede di discussione generale, a favore di un sistema elettorale a turno unico: le recenti elezioni amministrative, d'altra parte, hanno dimostrato che il turno di ballottaggio non determina necessariamente una dialettica tra schieramenti moderati e progressisti, quanto piuttosto una notevole confusione nella dislocazione dei candidati e delle forze politiche.

Il senatore COMPAGNA si dichiara favorevole all'emendamento 2.5: l'orientamento prevalso alla Camera dei deputati, infatti, non può essere considerato come una sorta di vincolo virtuale alle determinazioni del Senato. Quanto alla questione della legittimazione della rappresentanza

politica, osserva che l'analogia con il nuovo sistema elettorale dei sindaci non risulta appropriata. In ordine agli emendamenti 2.3 e 2.9 ritiene che il proposito di valorizzare il recupero proporzionale potrebbe generare la persistenza dei maggiori difetti di tale sistema elettorale, che in linea di principio egli ritiene comunque preferibile.

Il senatore PONTONE dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.3. Osserva che il sistema elettorale a doppio turno favorisce le contrattazioni più deteriori, come risulta dalle recenti vicende elettorali amministrative, specie nei comuni di minori dimensioni. Si dichiara altresì favorevole all'emendamento 2.9.

Il senatore MARCHETTI trova assai significativo che i problemi posti dall'esito del *referendum* suscitino le più gravi divisioni proprio tra i sostenitori di tale iniziativa. Ritiene, comunque, che le alleanze determinate dal sistema a turno unico siano di natura prevalentemente politica, mentre il doppio turno può favorire le più ampie forme di contrattazione nonchè ingiustificabili aggregazioni forzate. Si dichiara contrario, quindi, all'emendamento 2.5.

Il senatore SPERONI ritiene che il doppio turno possa favorire la frammentazione, anche se questa non sarebbe determinata in ogni caso da tale meccanismo. Esprime poi il suo dissenso dagli emendamenti 2.3 e 2.9, che potrebbero consentire la mancata rappresentanza elettiva di singoli collegi.

L'emendamento 2.5, posto successivamente in votazione, risulta respinto dalla Commissione.

La senatrice TOSSI BRUTTI, in una dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.8 e ai relativi subemendamenti, osserva che la discussione non ha fornito una risposta soddisfacente al quesito, posto da tali ipotesi di modifica, circa la necessaria legittimazione democratica degli eletti. Gli emendamenti in esame, inoltre, non prospettano un sistema a doppio turno, ma un sistema intermedio e di transizione tale da favorire le aggregazioni politiche nell'intento di realizzare lo stesso risultato anche con un meccanismo a turno unico.

Dopo che il subemendamento 2.8/1 viene dichiarato precluso, la Commissione respinge il subemendamento 2.8/2 nonchè, con successiva votazione, l'emendamento 2.8. Quanto all'emendamento 2.9, esso viene respinto dalla Commissione dopo che i senatori COVI e GUERZONI hanno annunciato la propria astensione.

L'emendamento 2.3 risulta del pari respinto. Con il parere favorevole del relatore viene poi accolto l'emendamento 2.6.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 2 con la modifica testè accolta.

Accantonato l'emendamento 2.0.1, connesso all'emendamento 1.9, la Commissione respinge l'emendamento 2.0.2, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno dichiarato il proprio orientamento contrario.

Si passa all'articolo 3.

Gli emendamenti 3.1 e 3.2, nonché l'emendamento 3.3 - risultante dalla riproposizione in tal senso della ipotesi alternativa originariamente formulata dal relatore - sono dichiarati preclusi.

L'articolo 3, posto in votazione, viene accolto nel testo elaborato dal relatore, che successivamente si riserva di formulare alcune proposte di coordinamento.

Si procede all'esame dell'articolo 4.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 4.2, inteso a risolvere i casi di anticipata cessazione dalla carica senza ricorrere all'istituto della supplenza nè a eventuali, plurime elezioni suppletive.

Il senatore MAZZOLA, quindi, ritira l'emendamento 4.1.

Il senatore PONTONE si dichiara favorevole all'emendamento 4.2.

Il senatore SPERONI motiva il suo voto contrario in ragione della esigenza di mantenere un inderogabile collegamento tra i singoli eletti e i rispettivi collegi.

Il senatore SAPORITO, a nome del Gruppo democratico cristiano preannuncia il suo voto contrario.

Il senatore COVI, pur ritenendo valide le obiezioni di principio formulate al riguardo, si dichiara favorevole all'emendamento.

Il relatore SALVI esprime il suo avviso contrario.

L'emendamento 4.2 viene poi respinto dalla Commissione, che approva l'articolo 4 nel testo proposto dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A 007 000, C 01<sup>a</sup>, 0039<sup>o</sup>)

Il presidente ACQUARONE prospetta l'opportunità di assumere un orientamento definitivo in ordine alla possibilità di trattare la materia della disciplina delle campagne elettorali, comune a entrambi i rami del Parlamento, nell'ambito del testo legislativo concernente il sistema elettorale del Senato, ovvero con una distinta iniziativa legislativa.



Il senatore SALVI, relatore sui disegni di legge in materia elettorale, ritiene preferibile proseguire nella trattazione integrata delle predette materie, soprattutto in considerazione dell'esigenza di approvare tempestivamente una normativa in tema di campagne elettorali adeguata al nuovo sistema uninominale maggioritario.

Il senatore MAZZOLA, quindi, reputa opportuno concludere l'esame congiunto di entrambi i profili, salva la possibilità di proporre all'Assemblea uno stralcio della parte concernente la disciplina delle campagne elettorali.

Il senatore COVI si pronuncia a favore di una trattazione anche formalmente separata delle normative in questione, in ragione di una fondamentale esigenza di economia dei lavori parlamentari.

Il senatore COMPAGNA condivide la proposta del senatore Mazzola. Si sofferma, quindi, sull'esigenza di coordinare il calendario dei lavori della Commissione con quello della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nel cui ambito non sono ammesse sostituzioni. Lamenta, inoltre, che le sollecitazioni più volte formulate al riguardo non abbiano avuto alcun esito.

Si associano i senatori COVI e SAPORITO.

Il presidente ACQUARONE fornisce assicurazioni a tale proposito, pur rammentando i vincoli di calendario, determinati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che condizionano i lavori della Commissione.

Prospetta poi l'opportunità di inserire nel calendario dei lavori della Commissione, già dalla prossima settimana, anche i disegni di legge concernenti il finanziamento dei partiti, a suo tempo rinviati alla Commissione dall'Assemblea.

Concorda il senatore SALVI, che sottolinea i rilevanti profili di connessione tra la relativa materia e quella disciplinata dalle norme da lui proposte in materia di campagne elettorali.

*La seduta termina alle ore 19.*

**Disegni di legge n. 115 e connessi  
in materia di riforma elettorale**

**1) NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

(Testo proposto dal relatore)

**Articolo 1**

*(Principi generali)*

1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

*«Articolo 1*

1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali».

*«Articolo 2*

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali».

*«Articolo 3*

1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno».

2. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun candidato può accettare la candidatura in un solo collegio uninominale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio importa nullità della elezione».

## Articolo 2

### *(Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale)*

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

## Articolo 3

### *(Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale)*

1. L'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte d'Appello o il Tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17».

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro ..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto il più alto quoziente individuale, esclusi i candidati eventualmente già eletti ai sensi dell'articolo 17.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonchè alla prefettura o alle prefetture della regione, perchè, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori».

#### Articolo 4

##### *(Disposizioni per i seggi vacanti)*

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, è sostituito dal seguente:

«1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'art. 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni».

2. L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, è soppresso.

3. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con il più alto quoziente individuale.

#### Articolo 5

##### *(Delega legislativa in materia di collegi elettorali)*

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro due mesi dalla data in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo anche all'omogeneità economico-sociale e alle caratteristiche storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, nè dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi, in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana disciplinata ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi deve agevolare l'inclusione

nel minor numero di collegi; la ripartizione del territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, rispettivamente disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, è modificata a norma del presente articolo;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito a norma dell'articolo 1, secondo comma.

2. Il Governo predispone le norme delegate sulla base di indicazioni formulate, entro un mese dal suo insediamento, da una commissione presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, e composta da dieci esperti in discipline giuridiche, statistiche, demografiche e geografiche, nominati d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica. Non possono far parte della commissione i membri del Parlamento.

3. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso per il parere alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti, il Governo deve indicarne i motivi alle commissioni parlamentari; le commissioni devono esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema. Si prescinde dai pareri qualora non siano espressi entro il termine stabilito.

4. Il decreto legislativo deve essere accompagnato da una relazione che ne illustri i criteri, con specifica ed adeguata motivazione per le parti in cui non sia eventualmente conforme al parere parlamentare.

5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del secondo comma. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere.

## **2) NORME PER LA DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI NELLE ELEZIONI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI E PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA**

(Testo proposto dal relatore)

### **Articolo 1**

*(Accesso ai mezzi di informazione radiotelevisiva)*

1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva, che intendano trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono garantire la trasmissione di programmi di tribuna

elettorale a cui accedano i gruppi di candidati e le liste in condizioni di parità, secondo le modalità stabilite dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi nonché dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze.

2. Nel corso della campagna elettorale, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti, anche se membri del Governo, non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive, e nelle trasmissioni informative deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

## Articolo 2

### *(Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva)*

1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. Non rientrano nel divieto:

- a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi pubblici comunque denominati;
- b) le pubblicazioni o le trasmissioni per la presentazione dei programmi delle liste o dei gruppi di candidati;
- c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati presenti nel medesimo collegio uninominale.

2. Gli editori di giornali e di periodici, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva devono riconoscere a tutti i candidati, i gruppi di candidati e le liste partecipanti alla consultazione elettorale l'accesso agli spazi di propaganda di cui al precedente comma in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, praticando tariffe non maggiori della metà di quelle adottate normalmente per la cessione di spazi pubblicitari.

## Articolo 3

### *(Altre forme di propaganda)*

1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, la propaganda elettorale per il voto a liste a gruppi di candidati, o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, a mezzo di stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

## Articolo 4

*(Sanzioni)*

1. In caso di inosservanza delle norme di cui agli articoli 1 e 2, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Chiunque contravviene alle norme di cui all'articolo 3 della presente legge è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

## Articolo 5

*(Deroghe e limitazioni)*

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

2. Per i giornali, i periodici e le emittenti radiotelevisive a diffusione esclusivamente locale o regionale, le disposizioni della presente legge si intendono riferite ai soli candidati presenti nei collegi o nelle circoscrizioni elettorali del bacino di diffusione.

## Articolo 6

*(Divieto di propaganda istituzionale)*

1. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le attività di comunicazione istituzionale indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.

## Articolo 7

*(Divieto di sondaggi)*

1. Nei sette giorni precedenti il giorno delle votazioni e fino alla chiusura dei seggi elettorali è vietato pubblicare, trasmettere o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sui risultati delle elezioni. La violazione del divieto è punita con la multa da lire venti milioni a lire cento milioni.

## Articolo 8

*(Pubblicità delle spese elettorali dei candidati)*

1. L'accettazione della candidatura per le elezioni per la Camera dei Deputati o per il Senato della Repubblica deve essere accompagnata dalla presentazione di un bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale a cui il candidato intende vincolarsi. In nessun caso il bilancio può superare un importo pari a dodici mensilità dell'indennità parlamentare. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune e contestualmente trasmesso alla presidenza della camera per cui si è accettata la candidatura. La mancata presentazione del bilancio preventivo è causa di esclusione dalla competizione elettorale.

2. La violazione dei limiti di spesa indicati nel bilancio preventivo è punita con un'ammenda non inferiore al doppio e non superiore a cinque volte l'importo eccedente il bilancio medesimo. Qualora sia stato superato l'importo massimo indicato dal primo comma del presente articolo, l'ammenda non può essere comunque inferiore a sei mensilità dell'indennità parlamentare.

3. La dichiarazione di cui al n. 3 dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve contenere l'indicazione nominativa di tutti i contributi e le prestazioni di importo o di valore superiore a un milione di lire, ricevuti nel corso o per la campagna elettorale. I candidati possono accettare solo contributi provenienti da persone fisiche, e di importo non superiore a dieci milioni di lire ciascuno.

4. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sostituito con il seguente:

«Nel caso di inosservanza della diffida, la violazione degli obblighi imposti dagli artt. 2, 3 e 6 è punita con un'ammenda di importo non inferiore a due mensilità e non superiore a dodici mensilità dell'indennità parlamentare».

## Articolo 9

*(Pubblicità delle spese elettorali di gruppi e liste)*

1. I rappresentanti di liste e di gruppi di candidati presenti con il medesimo contrassegno nelle elezioni per la Camera dei Deputati o per il Senato della Repubblica debbono depositare presso la presidenza delle rispettive camere, non oltre il trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, un bilancio preventivo delle spese di campagna elettorale della lista o del gruppo di candidati, escluse le spese sostenute dai singoli candidati. I bilanci sono pubblici, e liberamente consultabili da chiunque. Il mancato deposito del bilancio è punito con un'ammenda di un importo non inferiore a dodici, e non superiore a ventiquattro mensilità dell'indennità parlamentare. La violazione dei limiti di spesa indicati nel bilancio preventivo è punita con un'ammenda non inferiore al doppio e non superiore a cinque volte l'importo eccedente il bilancio medesimo.



**DISEGNI DI LEGGE N. 115 E CONNESSI**  
**(Riforma della legge elettorale per il Senato)**

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL RELATORE**

**Articolo 1.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

“*Art. 1. - 1.* Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni, a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni territoriali, indicate nella tabella allegata alla presente legge, determinate da accorpamenti a base regionale.

3. Presso la corte d'appello nel cui distretto è il capoluogo della circoscrizione, è costituito, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione di comizi, l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento. Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio”».

**1.14**

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-  
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «tre quarti» con le seguenti: «due terzi».*

**1.11**

PONTONE

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «tre quarti» con le seguenti: «due terzi».*

**1.15**

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-  
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 1, terzo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «La regione Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale, con un unico collegio uninominale ed è regolata dalle norme contenute nel titolo VII del presente testo unico e successive modificazioni ed integrazioni».*

**1.1**

DUJANY

*Al comma 1, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422».

**1.9**

RIZ, RUBNER

*Al comma 1, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Dieci senatori sono eletti dai cittadini italiani residenti all'estero.

La circoscrizione elettorale "estero" è equiparata a una regione italiana.

La suddivisione in collegi uninominali della predetta circoscrizione elettorale è determinata proporzionalmente, in base al numero dei cittadini residenti all'estero, quale risulta dall'anagrafe centrale istituita presso il Ministero dell'interno con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Ministro dell'interno formulata d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero».

**1.12**

SAPORITO, PONTONE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Nel primo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono soppresse le parole: "anche se relative alla stessa persona, non inferiore a tre e"».

**1.2**

SPERONI

*Al comma 2, capoverso, dopo la parola: «uninomiale» inserire le seguenti: «Insieme a ciascun candidato è indicato un candidato supplente».*

**1.7** MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZZETTI

*Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati nessun candidato può accettare la candidatura per entrambe le Camere».*

**1.3** SPERONI

*Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun candidato non può accettare la candidatura contestuale al Senato e alla Camera. Anche in questo caso la doppia candidatura comporta nullità dell'elezione».*

**1.8** RIVIERA, GALUPPO, CASTIGLIONE

*Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:*

«2-bis. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948 n. 29 è sostituito dal seguente:

“La presentazione delle candidature può essere fatta per gruppi, formati da non meno di tre candidati, aventi lo stesso contrassegno. Ai gruppi si aderisce con l'accettazione delle candidature”.

2-ter. Il terzo comma del medesimo articolo è soppresso».

**1.6** COVI

*Dopo il comma 2 aggiungere, i seguenti:*

«2-bis. Nell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è aggiunto, dopo il quinto comma, il seguente:

“Sono ammesse candidature non collegate a gruppi, per esse il numero di sottoscrizioni è riferito al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel collegio; ogni dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti”.

**1.4** SPERONI

«2-ter. Nel penultimo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dopo le parole: “gruppi di candidati” inserire le seguenti: “o le singole candidature”.

**1.5** SPERONI

*Dopo il comma 2 aggiungere, il seguente:*

«2-bis. All'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

“Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge”».

**1.13**

TOSSI BRUTTI

*Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 10 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) inserire al secondo comma, dopo le parole: “gruppi di candidati”, le seguenti: “e dei singoli candidati”;

2) aggiungere, alla fine del quarto comma, le seguenti parole: “e dei candidati”».

**1.0.1**

SPERONI

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

“I candidati, dichiarando il collegamento con una lista, possono dichiarare la propria appartenenza ad una minoranza linguistica riconosciuta; la dichiarazione produce gli effetti di cui all'articolo 17 della presente legge se accompagnata da reciproca dichiarazione del candidato di lista”».

**1.0.2**

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONISI,  
FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

**Articolo 2.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

“3) il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformi-

tà dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, escluse le schede bianche.

Quando nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza di cui al precedente comma, l'ufficio elettorale circoscrizionale comunica all'ufficio elettorale regionale, ai presidenti delle sezioni, alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, nonché ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, che la domenica successiva dovrà svolgersi un secondo turno di votazioni, a cui sono ammessi, salvo rinuncia, tutti i candidati che hanno ottenuto almeno il 12,5 per cento dei voti validi escluse le schede bianche, e in ogni caso i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nella prima applicazione della presente legge, al secondo turno sono ammessi, salvo rinuncia, i candidati che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi, escluse le schede bianche.

Successivamente al secondo turno di votazioni, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

2.5

D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI, TRONTI, BARBIERI, GUERZONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sostituire il secondo comma con i seguenti:

“Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, pari almeno al trentacinque per cento del totale dei voti validi.

Quando nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza di cui al precedente comma, l'ufficio elettorale circoscrizionale comunica all'ufficio elettorale regionale, ai presidenti delle sezioni, alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, nonché ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, che la domenica successiva dovrà svolgersi un secondo turno di votazioni, a cui sono ammessi tutti i candidati che hanno ottenuto almeno il dieci per cento dei voti validi, e in ogni caso i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Successivamente al secondo turno di votazioni, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

2.8

IL RELATORE

*All'emendamento 2.8, sostituire il primo capoverso con il seguente:*

«Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità

dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi».

**2.8/1**

Covi

*All'emendamento 2.8, secondo capoverso sostituire dalle parole: «a cui» fino alla fine con i seguenti periodi: «al secondo turno sono ammessi, salvo rinuncia, i candidati che abbiano ottenuto nel primo turno un numero di voti non inferiore al dieci per cento dei voti validamente espressi. Nel caso in cui un solo candidato abbia conseguito tale risultato, è ammessa anche la candidatura di colui che nel primo turno abbia ottenuto il secondo miglior risultato. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito il risultato prescritto, sono ammessi al secondo turno i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».*

**2.8/2**

Covi

*Al comma 1, capoverso, sostituire dalle parole: «il maggior numero di voti validi» fino alla fine con le seguenti: «un numero di voti non inferiore al quaranta per cento dei voti validi. Quando nessun candidato abbia raggiunto il quaranta per cento dei voti validi, il seggio di quel collegio viene aggiunto al numero dei seggi da attribuire con il calcolo proporzionale in ciascuna circoscrizione elettorale».*

**2.9**

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-  
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «il maggior numero di voti validi», inserire le seguenti: «purchè abbia ottenuto almeno un terzo dei voti espressi. Se nessun candidato raggiunge la soglia minima di eleggibilità il seggio viene assegnato col sistema proporzionale nell'ambito della circoscrizione regionale».*

**2.3**

RONZANI

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «proclama eletto», inserire le seguenti: «per ciascun collegio».*

**2.6**

TOSSI BRUTTI

*Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

“3) qualora nessun candidato appartenente a minoranze linguistiche riconosciute risulti compreso nella graduatoria dei candidati eletti nella circoscrizione elettorale, viene comunque proclamato eletto il candidato che abbia dichiarato, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, l'appartenenza alla minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale nel collegio uninominale; al candidato spetta l'ultimo posto nella graduatoria dei posti ai quali ha diritto la lista a cui lo stesso si è collegato o, in ogni caso, l'ultimo tra i seggi da attribuire col calcolo proporzionale in quella circoscrizione elettorale”».

**2.0.1**

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONISI,  
FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

**«Art. 2-ter.**

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato».

**2.0.2**

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONISI,  
FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

**Articolo 3.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - *(Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale).* - 1. L'art. 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

“Art. 19. - Per l'assegnazione attraverso il riparto proporzionale dei seggi spettanti a ciascuna regione, non assegnati nei collegi uninominali, si costituisce presso la Corte di cassazione l'ufficio elettorale nazionale che provvederà, per ciascuna lista al computo della cifra elettorale nazionale sommando i voti residui non computati nel collegio unico nazionale”.

2. L'ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di queste ultime si procede a sorteggio;

3) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tale fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al numero 3), ottenendo così il quoziente elettorale di lista e trascurando l'eventuale parte frazionaria dello stesso. Attribuisce, poi, alle liste circoscrizionali tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista.

Si effettua poi l'attribuzione dei seggi tra le varie liste circoscrizionali, con le modalità sopra previste.

3. L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

4. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria del Senato della Repubblica il quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato alla cancelleria della Corte di cassazione.

5. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale riceve da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al precedente comma 3, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali



ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine dei maggiori quozienti individuali».

**3.2** MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-  
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

«2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti nel primo turno di votazioni dei candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17».

**3.3** IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «dalla somma dei voti ottenuti», inserire le seguenti: «nel primo turno di votazioni».*

**3.1** D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI, TRON-  
TI, BARBIERI, GUERZONI

#### **Articolo 4.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore, il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con il più alto quoziente individuale.»

**4.2** MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-  
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«1. Quando per qualsiasi causa resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con il sistema

maggioritario l'Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto il candidato indicato come supplente».

**4.1** MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZZETTI

### Articolo 5.

*Al comma 1, sostituire le parole da: «è delegato a provvedere» fino a: «23 agosto 1988, n. 400, alla», con le seguenti: «deve presentare alle Camere, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, un disegno di legge per la».*

**5.20** MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-  
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 1 sostituire le parole: «entro due mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».*

**5.3** MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZZETTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro due mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».*

**5.10** RIVIERA, CASTIGLIONE

*Al comma 1 sostituire le parole: «entro due mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».*

**5.12** PONTONE

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'ambito di ciascuna regione», inserire le seguenti: «e alla determinazione di una o più circoscrizioni all'estero sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli italiani all'estero e».*

**5.24** MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-  
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c1) per la formazione dei collegi si procede, ove possibile, utilizzando l'aggregazione di collegi per l'elezione dei consiglieri provinciali, di cui alla legge n. 122 del 1951».

**5.4** MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZZETTI

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) nella regione Trentino-Alto Adige resta salva la legge 30 dicembre 1991, n. 422».

**5.1** FERRARI Karl, RUBNER, RONZANI

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi deve agevolare la possibilità di elezione dei loro rappresentanti».

**5.18** RIZ, RUBNER

*Al comma 1, lettera d), sostituire il primo periodo con il seguente:*

«d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza».

**5.17** D'ALESSANDRO PRISCO, BRATINA, BARBIERI, TOSSI BRUTTI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «minor numero di collegi» inserire le seguenti: «anche in deroga ai criteri previsti dalle lettera b), c) ed e)».*

**5.25** MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONI-  
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo.*

**5.19** RIZ, RUBNER

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e Trentino-Alto Adige, rispettivamente» e: «dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422,» e, aggiungere in fine, le seguenti parole: «nella regione Trentino-Alto Adige resta salva la legge 30 dicembre 1991, n. 422».*

5.2

FERRARI Karl, RUBNER, RONZANI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti «cinque per cento».*

5.9

Covi

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Governo predispone le norme delegate sulla base di indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione di esperti nominati dai Presidenti delle Camere e composta di dieci membri scelti fra magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, professori universitari di ruolo in materie attinenti i compiti affidati alla Commissione, funzionari della carriera prefettizia del Ministero dell'Interno con qualifica dirigenziale».

5.5

MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZZETTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «le norme delegate» con le seguenti: «il disegno di legge».*

5.21

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-  
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro un mese dal suo insediamento» con le seguenti: «entro due mesi dal suo insediamento».*

5.11

RIVIERA, CASTIGLIONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «nominati d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica» con le seguenti: «nominati dal Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti delle due Camere».*

5.13

PONTONE

*Al comma 2, dopo le parole: «Senato della Repubblica.» inserire le seguenti: «Tra questi vanno compresi un rappresentante del Consiglio generale degli italiani all'estero e un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute».*

**5.26** MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-  
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le proposte relative alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione sono inviate dal Governo al Presidente della regione interessata per l'acquisizione, entro trenta giorni, di eventuali osservazioni».*

**5.6** MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZZETTI

*Sopprimere il comma 3.*

**5.22** MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-  
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 3, dopo le parole: «e del Senato della Repubblica», inserire le seguenti: «e delle regioni interessate»; inoltre, fra le parole: «le Commissioni» e «devono», inserire le seguenti: «e le regioni».*

**5.7** MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZZETTI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «le Commissioni devono» fino alla fine del comma, con le seguenti: «le Commissioni, entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di decreto legislativo, esprimono parere vincolante per il Governo».*

**5.14** PONTONE

*Al comma 3, sostituire le parole da: «le Commissioni devono esprimere» fino alla fine del comma, con le seguenti: «i pareri espressi dalle Commissioni competenti delle due Camere sono vincolanti e*

devono essere resi entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di decreto. Nei pareri sono indicate specificatamente le disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, lo schema di decreto alle Commissioni parlamentari per i pareri definitivi che devono essere espressi entro i successivi trenta giorni».

**5.28** MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-  
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 3, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «vincolante».*

**5.27** MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-  
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 3, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».*

**5.8** MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZZETTI

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

**5.15** PONTONE

*Sopprimere il comma 4.*

**5.23** MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,  
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-  
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,  
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI  
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «con specifica» fino al termine.*

**5.16** PONTONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente allegato:*

«ALLEGATO

**TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI**

Circoscrizioni	Capoluogo della circoscrizione
I - Italia nord-occidentale (Piemonte-Liguria-Lombardia) .....	Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli-Venezia Giulia-Emilia-Romagna)	Venezia
III - Italia centrale (Toscana-Umbria-Marche-Lazio) .....	Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo-Campania-Puglia-Basilicata-Calabria) .....	Napoli
V - Italia insulare (Sicilia-Sardegna) .....	Palermo
VI - Valle D'Aosta .....	Aosta
VII - Molise .....	Campobasso»
<b>All.1</b>	<b>MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI</b>

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

64<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

*indi del Vice Presidente*

DI LEMBO

*Interviene il ministro di Grazia e Giustizia Conso.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**(R 033 004, C 02<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il presidente RIZ avverte che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento del dibattito all'ordine del giorno. Comunica altresì che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato aveva già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente detta forma di pubblicità viene adottata per il susseguente svolgimento dei lavori.

**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**

**Dibattito sulle comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia, rese nella seduta del 26 maggio, in ordine agli indirizzi e alle prospettive della politica della Giustizia**

(Discussione e rinvio)

(R 046 003, C 02<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il presidente RIZ, rammentato che il dibattito prende spunto dalle comunicazioni del 26 maggio 1993 del ministro Guardasigilli, dà la parola al senatore PINTO, che esordisce rilevando la necessità di enucleare, pur nell'ampiezza dei noti problemi in cui da anni si dibatte il mondo giudiziario, un ordine di priorità per non dar luogo ad un dibattito che si risolva in una mera enunciazione di problemi. In primo luogo, ritiene essere viziato di eccessivo ottimismo il credere che con il mero aumento degli organici della magistratura si possa dare una



risposta piena a tutti i mali che affliggono la giustizia: oltretutto sarebbe un rimedio vistoso, ma forse solo di apparente efficacia, quello di privilegiare esclusivamente la copertura delle nuove sedi giudiziarie, trascurando le numerose sedi preesistenti che notoriamente soffrono di carenze di giudici. Ritiene in particolare che si debba porre estrema attenzione anche al problema del carico gravante sui cosiddetti tribunali della libertà operanti nelle sedi distrettuali di corte d'appello.

Al fine di migliorare i meccanismi di copertura delle sedi vacanti bisogna altresì rimeditare – pur con il doveroso rispetto verso il testo costituzionale – l'istituto dell'inamovibilità, troppo spesso esposto a letture distorte e ad applicazioni discutibili.

L'evidente stato di emergenza in cui versano numerose sedi giudiziarie, sia di piccola che di grande dimensione, impone al Parlamento l'assunzione di significative iniziative legislative che però andranno affiancate dal fattivo sostegno anche finanziario del Governo.

Senza soffermarsi sull'evidente bontà della scelta di favorire l'automazione negli uffici, evidenzia la circostanza per cui talora il ricorso a nuovi strumenti di lavoro può risultare clamorosamente vanificato dall'assenza di fondi a disposizione dei responsabili degli uffici giudiziari.

Procede, a questo punto, alla disamina di alcuni nodi giuridico-politici di grande importanza, su cui attraverso le dichiarazioni del 26 maggio scorso, ovvero attraverso le proposte di legge presentate, il Ministro ha preso posizione. Ad esempio, in tema di riti alternativi, il senatore Pinto invita la Commissione a riflettere sull'idea di allargare l'ambito di operatività del rito abbreviato nel codice di procedura penale, non limitandolo più solo alla fase delle indagini, ma – pur con benefici in termini di diminuzione di pena differenziati a seconda della fase in cui verrebbe richiesto – anche alla fase dibattimentale. Invita altresì a riflettere sulla opportunità di meditare ancora sul trattamento dei cosiddetti pentiti e sul valore processuale da attribuire alle loro dichiarazioni.

Con riferimento, infine, a recenti polemiche apparse sulla stampa circa le ipotesi di connessione fra indagini penali incardinate presso procure diverse, auspica un intervento politico e legislativo che permetta all'opinione pubblica di avere una maggiore chiarezza circa passaggi processuali che rientrano nella fisiologia del procedimento penale. In relazione, poi, al decreto-legge recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione chiede al ministro di sapere, verificata ormai la scarsa operatività giuridica di esso e la sempre più scarsa convinzione con la quale esso viene ogni volta reiterato, se non sia più opportuno intraprendere una nuova strada, e ciò rispetto sia allo strumento normativo che a suoi contenuti.

Prima di concludere invita ad attendere con fiducia, non disgiunta da spirito critico, l'entrata in vigore della nuova figura del giudice di pace, l'efficacia della quale va sperimentata prima di introdurre, forse inevitabili, novelle legislative.

Con riferimento alla criminalità minorile confessa di essere molto preoccupato per i dati allarmanti forniti dal Ministro circa i reati commessi dagli infraquattordicenni e pone pertanto in termini problematici alcune questioni in ordine al regime del vigente processo minorile, come il divieto di costituzione di parte civile e l'ampia possibilità di proscioglimento concessa quando il fatto commesso risulti di speciale tenuità.

Prende quindi la parola il senatore COVI per esprimere, da un lato, adesione all'impostazione di metodo del Ministro - quello di porsi circoscritti obiettivi - ma, d'altro lato, per invitarlo a non farsi eccessivamente condizionare dalle ricorrenti voci che danno per imminente uno scioglimento anticipato delle Camere nei prossimi mesi. La sensazione di precarietà, così accentuata, ostacolerebbe qualsivoglia iniziativa di grande e di piccolo momento.

Ciò detto, lamenta lo scarso spirito di iniziativa del precedente Guardasigilli e passa ad enumerare quei provvedimenti legislativi la cui presentazione sarebbe auspicabile e cioè: la delega per la riforma del Ministero, la cui cattiva organizzazione è a tutti nota e aggravata da certo malcostume negli orari di lavoro; il testo sulla responsabilità disciplinare dei magistrati (già approvato nella scorsa legislatura presso la Camera dei deputati) per affrontare contestualmente anche i problemi del regime delle incompatibilità e della temporaneità degli incarichi direttivi (ed incidentalmente chiede di sapere se corrisponde a verità la notizia per cui il Consiglio dei Ministri avrebbe inviato al Consiglio di Stato uno schema di regolamento circa gli incarichi extragiudiziari); la delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, al fine di permettere una migliore organizzazione degli uffici, specie quelli metropolitani, affetti da inefficienza; la riforma dell'ordinamento forense, nei confronti della quale il precedente Ministro aveva assunto un formale impegno e sulla quale si potrebbe lavorare costruttivamente nei prossimi mesi per addivenire alla tanto attesa approvazione.

Senza soffermarsi sulla mancata ripresentazione da parte del Governo del testo della scorsa legislatura sulla riforma dell'arbitrato, da lui fatto proprio e per il quale - avendo esaurito proficuamente i suoi lavori il Comitato ristretto - è auspicabile una sollecita approvazione, esprime apprezzamento verso il Ministro per la dichiarata volontà di non voler differire l'entrata in funzione del giudice di pace. Invita però a prendere in considerazione, in un secondo momento, le ipotesi di abbassare il limite d'età come requisito per la nomina e di prendere in considerazione la nomina di anziani e rispettati avvocati come giudici onorari «dell'emergenza» all'interno dei collegi giudicanti in materia civile.

Il senatore PREIONI chiede preliminarmente al Ministro se reputi ancora attuale il programma di iniziative esposto il 26 maggio scorso alla Commissione.

Passa quindi all'esame, nel merito, dei numerosi problemi che, notoriamente e da anni, affliggono la giustizia. Prende spunto dalla grave distonia fra carenze di giudici in alcune sedi ed esuberanze di magistrati presso il Ministero: stigmatizza tale circostanza alimentata

dalla vischiosità normativa in tema di mobilità dei magistrati; chiede al riguardo di innalzare i limiti temporali minimi di permanenza in tutte le sedi, di introdurre concorsi di reclutamento organizzati su base regionale e di limitare il ricorso alla posizioni di fuori ruolo, specie presso il ministero di grazia e giustizia.

Condannata poi la eccessiva diffusione degli incarichi extragiudiziari, invita ad una maggiore oculatezza nelle spese per l'edilizia giudiziaria, e chiede delucidazioni al Ministro circa la sua affermazione, secondo la quale il Governo avrebbe intenzione di rimodellare quella parte del codice penale sostanziale relativa ai delitti contro la pubblica amministrazione. Lamenta altresì l'esiguità degli stanziamenti in bilancio per la giustizia civile, nei confronti della quale paventa una strisciante tentazione di «privatizzazione» attraverso l'affidamento ai notai delle esecuzioni mobiliari e la obbligatorietà, in numerose controversie, del ricorso al giudizio arbitrale.

Soggiunge di non stupirsi per le difficoltà di reclutamento dei giudici di pace, legate alla troppo elevata età richiesta e al troppo scarso livello remunerativo offerto. Da ultimo, fa presente come la contrarietà del Gruppo della Lega Nord nei confronti del recente decreto-legge per l'assunzione temporanea di agenti della polizia penitenziaria scaturisca non tanto dalla insensibilità verso i problemi delle carceri, bensì dalla consapevolezza della cattiva utilizzazione del personale in ruolo, troppo spesso sviato dai compiti istituzionali.

Il senatore DI LEMBO nega fondamento all'idea che, dall'aumento degli organici nella magistratura, scaturirà automaticamente un beneficio giacché, operando certe scelte, bisogna anche tener conto delle opzioni di fondo compiute di recente dal legislatore, che ha introdotto nell'ordinamento la figura del giudice di pace e ipotizzato nel nuovo processo civile un accentuato ricorso al giudice monocratico, relegando il ricorso al giudice collegiale solo ad ipotesi particolari. Bisogna quindi, non solo e non tanto incidere sul numero globale dei magistrati in servizio, ma altresì incrementare la professionalità dei magistrati introducendo una verifica periodica delle capacità e dell'aggiornamento. E ciò, sullo sfondo di una rimediazione, con la debita prudenza, delle modalità attuative del principio costituzionale dell'«inamovibilità».

La magistratura deve essere messa in condizione di svolgere nel migliore dei modi la propria attività, ma in parallelo i magistrati non possono compiere un'attività sostanzialmente creativa della norma che trascenda i confini naturali dell'interpretazione.

Auspica una forte iniziativa del Governo in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, che affronti anche, con il doveroso coraggio, l'antico nodo delle incompatibilità e degli incarichi extragiudiziari, le autorizzazioni ad assumere i quali sono state concesse con troppa larghezza. In linea di tendenza tali incarichi dovrebbero essere consentiti solo se gratuiti. Concorde con chi spinge per una nuova organizzazione del Ministero, giacché recenti denunce pubbliche circa costi e sprechi eccessivi nella vita amministrativa di quel ministero fanno riflettere sull'opportunità di attribuire a dirigenti amministrativi (e non a magistrati) la responsabilità nella conduzione di quegli uffici

dove la capacità organizzativa deve essere il requisito principale del responsabile.

In relazione alle ipotesi di depenalizzazione dei reati minori, si dichiara senz'altro favorevole, purchè si operi con coerenza. Reputa poi inevitabile dover affrontare in un prossimo futuro un intervento di modifica alla legge istitutiva del giudice di pace, verso l'utilità della quale aveva sin dall'inizio mostrato perplessità.

Conclude auspicando che, in coerenza con un lontano impegno del Governo, si consideri attentamente l'ipotesi di una revisione del regime delle impugnazioni in materia di misure cautelari personali, e confida nell'imminente inizio dell'esame della riforma dell'ordinamento forense.

Interviene quindi il senatore BRUTTI, per esprimere apprezzamento sul programma illustrato dal Ministro, che qualifica serio e ragionevole, giacchè offre misure costruttive per migliorare la situazione della giustizia, i cui problemi reclamano interventi immediati. Dalla fattiva collaborazione delle forze politiche sarà possibile enucleare una scala di priorità per interventi determinati che facciano fronte alle antiche carenze che affliggono tale amministrazione.

Rileva come numerose Procure della Repubblica si siano rese nel recente passato, e si stiano rendendo, protagoniste di un profondo mutamento nel clima culturale del Paese, con l'intento di disinquinare la vita politica ed economica dalla illegalità che le ha intossicate. Nell'esprimere apprezzamento per l'effetto raggiunto, di decapitare un ceto dirigente corrotto, deve contestualmente segnalare come ciò sia avvenuto e stia avvenendo proprio in ragione della difesa, operata dalla sua parte politica, dei valori costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza del pubblico ministero, minacciati nei primi anni Ottanta da settori politici fin troppo disinvolti e da uomini di cultura che ad essi facevano riferimento.

Di questa opera di disinquinamento si è fatto garante il Consiglio superiore della Magistratura, la cui autonomia è pur stata insidiata da proposte legislative, che, se non avessero trovato l'opposizione del Partito Democratico della Sinistra, avrebbero potuto minare il pluralismo all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura. Pertanto dichiara la volontà di difendere anche in futuro il valore dell'indipendenza del pubblico ministero e il principio della rappresentatività all'interno dello stesso Consiglio superiore.

La forte estensione delle illegalità scoperte ha determinato per reazione l'accentuarsi di critiche e di scetticismo verso la magistratura che, pur non essendosi dimostrata infallibile, non merita alcun ridimensionamento istituzionale. Al contrario si determina oggi l'esigenza di un atto di rilegittimazione della classe politica, atto che può aver luogo solo attraverso elezioni il più possibile prossime.

Quanto sinora detto non gli fa tuttavia velo circa le pesanti ombre che gravano su talune sedi giurisdizionali e ritiene dunque doveroso riflettere sull'opportunità di superare il criterio della reciprocità di competenze fra uffici giudiziari quando si procede a carico di magistrati di sedi limitrofe.

Ritiene realistico l'augurio che entro la fine del mese di settembre si possa giungere all'approvazione del disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati, sulla responsabilità disciplinare dei magistrati: ciò offrirebbe altresì il pregio di vietare il ricorso a questi ultimi per lo svolgimento degli arbitrati e di ridurre fortemente, in generale, l'assunzione di incarichi extragiudiziari. Tale legge si inquadrebbe nell'ottica di scoraggiare un uso distorto delle competenze giuridiche e di favorire l'impegno quotidiano dei magistrati per offrire risposte in tempi solleciti alla forte domanda di giustizia dei cittadini.

Evita poi di soffermarsi sulle carenze numeriche del personale ausiliario e invita il Ministro a riflettere in maniera globale sul disastro organizzativo che affligge il processo civile, cui solo parzialmente e di certo in modo difettoso, potrà porre rimedio la nuova figura del giudice di pace. Al riguardo soggiunge la disponibilità della sua parte politica a rivedere i passaggi chiaramente difettosi dell'attuale testo normativo.

Incentra quindi il suo intervento sulle scelte concrete da effettuare: il Governo dovrà offrire una netta inversione di tendenza nella legge finanziaria per il 1994 attribuendo stanziamenti adeguati al ministero di Grazia e Giustizia.

Bisognerà poi approvare in tempi brevi la nuova normativa per lo snellimento dei concorsi e istituire con sollecitudine i tribunali distrettuali, competenti per la trattazione dei processi a sfondo mafioso. Reputa opportuno anche ampliare i poteri di iniziativa delle procure distrettuali antimafia.

Conclude mostrando grande interesse per il recente disegno di legge, contraddistinto dal numero 1085 e volto a semplificare i procedimenti relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione che – pur bisognoso di notevoli correzioni – presenta aspetti di grande rilievo: si riferisce in particolare alle misure inibitorie per coloro che hanno riportato condanne, anche non definitive.

Il senatore FILETTI si dice lieto di avere come interlocutore nell'odierno dibattito un Ministro che è anche un illustre giurista, e sottolinea come opportunamente le comunicazioni del Guardasigilli abbiano posto l'accento con enfasi sulla necessità di far fronte ai gravi problemi di un apparato giudiziario in profonda crisi.

A tal fine egli ritiene essenziale che si interrompa quel continuo succedersi di novelle legislative che negli anni scorsi, hanno progressivamente contribuito ad alterare, con stratificazioni successive ed in modo frammentario, tutti i codici, sostanziali e di rito.

Per quanto riguarda gli operatori della giustizia ritiene invece indispensabile che si giunga alla definizione di una legge di riforma della professione di avvocato tale da invertire la continua tendenza alla crescita del ceto forense: basti pensare che attualmente il flusso di nuovi procuratori presso la sola corte d'appello di Catania supera le quattrocento unità all'anno. Accanto a questa esigenza stanno quelle di riconsiderare il sistema di progressione automatica in carriera dei magistrati e di ridimensionare l'applicazione di questi ultimi ad incarichi amministrativi presso il ministero.

Occorre soprattutto un deciso intervento da parte del Ministro, quale responsabile dell'organizzazione giudiziaria, per contenere i

tempi assolutamente abnormi della giustizia civile: non di rado avviene che intercorrano cinque anni tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e la remissione al collegio per la decisione; su questa prassi deteriore si potrebbe forse intervenire subito mediante una circolare, nella consapevolezza che processi che finiscono per durare venti o più anni non sono degni di un paese civile.

Il senatore DUJANY invita il Ministro Conso ed il presidente Riz a valutare l'opportunità di una sollecita approvazione della proposta di legge volta ad istituire ad Aosta una sezione distaccata della Corte d'appello di Torino, proposta che d'altro canto egli aveva già presentato nella precedente legislatura, conclusasi prima che fosse possibile prenderla in considerazione.

Chiede altresì al rappresentante del Governo di voler fornire, nella sua replica, esaurienti dati circa la situazione degli organici dei magistrati presso il tribunale di Aosta.

Il presidente RIZ, raccogliendo una sollecitazione in tal senso della senatrice SALVATO, ritiene a questo punto necessario - per consentire a tutti i senatori di prendere parte ai lavori dell'Assemblea - rinviare il seguito della odierna discussione e la replica del Ministro Conso ad una seduta che avrà luogo il giorno 8 luglio prossimo, dal momento che le sedute della settimana ventura saranno impegnate per l'esame dei decreti-legge e degli altri argomenti già iscritti all'ordine del giorno di ieri.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 18.*

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

**35<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

FANFANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri AZZARÀ.*

*La seduta inizia alle ore 16,40.*

### **IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, recante partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia (1280)**

(Rinvio dell'esame)

Il presidente FANFANI avverte che l'esame del disegno di legge in titolo è rinviato alla prossima seduta, a causa dell'assenza del relatore.

Propone quindi che si proceda a un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di trasferire l'esame del disegno di legge n. 886 all'ultimo punto.

Concorda la Commissione.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatto a Roma il 6 novembre 1990 (1039), approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il relatore, senatore MIGONE, facendo presente anzitutto che la convenzione in esame è aperta alla firma degli stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri stati che hanno sottoscritto la Convenzione culturale europea. Scopo di tale accordo è di consentire a un maggior numero di studenti di poter effettuare periodi di studio all'estero, garantendo loro il riconoscimento di tali periodi di studi da parte degli istituti universitari di origine. L'articolo 2 della convenzione precisa che il riconoscimento è condizionato a un accordo preliminare tra i due istituti e al rilascio di un attestato comprovante che il periodo di studi è stato compiuto in maniera soddisfacente.

Pur ritenendo che alcune disposizioni non siano del tutto coerenti con il principio dell'autonomia universitaria, il senatore Migone ritiene opportuno che l'Italia ratifichi l'accordo in esame.

I senatori STAGLIENO e Arduino AGNELLI si dichiarano favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario AZZARÀ si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Su proposta del presidente FANFANI, la Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

##### **Proposta di indagine conoscitiva sulle azioni dell'ONU per la salvaguardia della pace e sui progetti di riforma di tale organizzazione**

(Seguito e conclusione dell'esame)  
(R 048 000, C 03ª, 0001°)

Il presidente FANFANI ricorda che nella seduta dell'8 giugno è iniziato l'esame della proposta di indagine conoscitiva, presentata dai senatori Migone, Gangi, Graziani, Bratina, Piccoli, Staglieno, Molinari, Gualtieri, Benvenuti e Vinci.

Il senatore MIGONE prende atto del generale consenso espresso dai senatori intervenuti nella scorsa seduta, nonché dei rilievi che sono stati formulati con spirito costruttivo. Ritiene che l'oggetto dell'indagine possa essere meglio definito, specificando che si approfondirà la problematica contenuta nel rapporto del Segretario generale dell'ONU intitolato «*Agenda for peace*» e, quindi, soprattutto le azioni dell'ONU per il mantenimento e per la costruzione della pace.

D'altra parte un rilievo particolare dovrà essere dato, in tale contesto, al ruolo che può essere svolto dall'Italia sotto ogni profilo, non esclusi gli aspetti militari e finanziari. Necessariamente la Commissione dovrà approfondire anche il possibile ruolo delle organizzazioni regionali delle quali il senatore Graziani ha opportunamente parlato come articolazioni regionali negli interventi dell'ONU per la pace.

Il senatore Migone ritiene che, una volta acquisito il consenso del Presidente del Senato, l'Ufficio di presidenza della Commissione debba elaborare un programma di audizioni, riguardante soprattutto i principali esponenti dell'ONU, nonché di verifiche *in loco* da effettuarsi nei luoghi in cui si sono svolte le principali azioni di *peace-keeping* o di *peace-enforcing*.

Prende la parola il relatore, senatore PICCOLI, che concorda con il senatore Migone circa la definizione dell'oggetto dell'indagine e ne sottolinea la grande attualità.

In realtà, proprio allorchè la mutata situazione internazionale ha consentito alle Nazioni Unite di svolgere un ruolo più attivo per il raggiungimento dei fini istituzionali, è divenuta palese la crisi in cui



versa tale organizzazione, a causa dell'inadeguatezza degli strumenti di cui dispone e di un processo decisionale che consente alle grandi potenze di boicottare tutte le iniziative sgradite.

Anche l'intervento in Somalia è stato possibile unicamente per la disponibilità degli USA, che poi hanno fatto valere in ogni occasione la loro posizione di preminenza. Ciò ha condotto alla sostanziale subordinazione del contingente italiano, che spesso è stato messo di fronte a fatti compiuti, pur trovandosi esposto ai gravi rischi di un intervento armato in una situazione di totale anarchia.

Il senatore Piccoli osserva poi che l'Italia gode ancora nel Terzo mondo di un notevole rispetto e si trova, quindi, nella posizione favorevole per poter partecipare con successo a iniziative di pacificazione.

L'indagine conoscitiva che la Commissione intende promuovere può costituire un utile impulso in questa direzione, contribuendo altresì alla sprovvincializzazione del dibattito politico e culturale.

Il senatore ANDREOTTI ritiene utile richiedere al Servizio studi del Senato e al Ministero degli affari esteri tutta la documentazione disponibile sulle materie oggetto dell'indagine. In particolare, considera essenziale la collaborazione della rappresentanza italiana presso l'ONU.

Il sottosegretario AZZARÀ dichiara la piena disponibilità del Ministero degli affari esteri a collaborare con la Commissione per un proficuo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

Il presidente FANFANI avverte che l'oggetto dell'indagine conoscitiva resta stabilito così come indicato nell'intervento del senatore Migone, con il consenso del relatore.

La Commissione concorda di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, il consenso allo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali:** a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma Alimentare Mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991; b) Scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO interpretativo dell'Accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991; c) Scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'Accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991 (886)

(Esame)

Il relatore, senatore GRAZIANI, illustra i punti salienti degli atti internazionali in esame, premettendo che il PAM è un organismo congiunto FAO-ONU che opera a Roma fin dagli inizi degli anni Sessanta ed ha sede, attualmente, in un edificio sulla via Cristoforo Colombo, dove sono allocate anche due divisioni della FAO. Con gli

accordi in esame l'Italia riconosce direttamente al PAM e ai suoi funzionari i privilegi e le immunità già riconosciuti agli stessi tramite la FAO e, inoltre, si impegna a mettere a disposizione locali adeguati per una definitiva sistemazione degli uffici del PAM.

Tali uffici saranno probabilmente trasferiti in locali attigui a quelli già in via di acquisizione per la sede definitiva dell'IFAD. Ciò non comporterà nuovi oneri, dal momento che la spesa annua di 1.600 milioni di lire, indicata nell'articolo 3 del disegno di legge, è pari al canone di affitto attualmente pagato dal Ministero degli affari esteri, nell'ambito del contributo alla FAO che grava sullo stesso capitolo di bilancio.

Il sottosegretario AZZARÀ raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Su proposta del presidente FANFANI, la Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

98<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

ABIS

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Cutrera e per il bilancio e la programmazione economica Grillo.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1285)**

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Interviene il senatore CROCETTA, che lamenta in primo luogo la circostanza che il Governo, incurante del parere del Parlamento, ha ripresentato un decreto-legge sostanzialmente analogo nella struttura a quello precedente, che, tra l'altro, viola la Costituzione, laddove non corrisponde al principio della omogeneità della materia al suo interno.

Chiede poi al Governo se i 60 miliardi previsti all'articolo 11 come intervento di rifinanziamento della legge n. 166 del 1975 siano una somma congrua, atteso il fatto che gli istituti bancari hanno comunicato ai soci delle cooperative edilizie che intendono esercitare il diritto di rivalsa, essendo venuti meno i finanziamenti pubblici. Se tale somma non è sufficiente, occorre prevedere un adeguato stanziamento.

Interviene il senatore Augusto GRAZIANI, che si sofferma su alcune norme a suo avviso estranee rispetto allo spirito del provvedimento. È il caso del comma 6 dell'articolo 3, che estende gli interventi in materia di aree terremotate alle nuove opere, o, ancora, dell'articolo 13 che, al comma 2, consente la possibilità di sdemanializzare beni pubblici, in

un'ottica tesa al recupero di risorse finanziarie, che non è quella che dovrebbe presiedere alla materia, laddove si dovrebbe principalmente guardare al recupero degli immobili e al loro utilizzo ai fini di promozione sociale. L'articolo 15, infine, dovrebbe essere modificato, per prevedere che gli interventi per i trasporti rapidi di massa nelle aree metropolitane vengano attuati nel quadro dei progetti regionali o inter-regionali.

Non essendovi altri interventi, il presidente ABIS dichiara conclusa la discussione generale.

Avendo il relatore CARPENEDO rinunciato alla replica, ha la parola il sottosegretario GRILLO.

Il sottosegretario GRILLO, nel promettere la verifica degli stanziamenti richiamati dal senatore Crocetta, fa presente, in riferimento all'intervento del senatore Augusto Graziani, che l'annotazione relativa all'articolo 3 è stata suggerita dal Dipartimento per il Mezzogiorno, mentre sull'articolo 13 l'interpretazione è tale da escludere il rischio prospettato: il Governo è comunque disponibile ad accogliere emendamenti per migliorare la norma.

Il relatore CARPENEDO chiede se vi sia una connessione tra il decreto in esame e l'articolo 11 del decreto-legge n. 155.

Il sottosegretario GRILLO fa osservare che la questione si è effettivamente posta alla Camera dei deputati e al momento vi è l'assicurazione da parte del Presidente del Consiglio circa le deroghe di cui al comma 2 di tale articolo. Il Governo si muove in questo contesto interpretativo, anche se vi sono problemi formali.

Il senatore CAVAZZUTI, in riferimento alle notizie secondo cui si starebbe prospettando un intervento di *project financing* per le opere pubbliche, tale da presupporre però un'agenzia di controllo e un sistema di tariffe, fa presente che l'articolo 2 appare sempre più problematico e rimane poi il problema della connessione tra i due decreti in essere.

Il sottosegretario GRILLO ribadisce l'interpretazione già fornita dell'articolo 2, nell'intesa che ove dovessero maturare altre convinzioni il Governo le esplicherà. L'intervento delle banche nelle opere pubbliche è comunque un tema da approfondire.

Il presidente ABIS fa osservare che l'articolo 2 appare abbastanza chiaro, se esso è riferito ad opere pubbliche comunque finanziate dall'operatore pubblico. Se il finanziamento invece è a carico delle banche, si pone un problema successivo di copertura. Nella prima ipotesi, comunque, occorre modificare la norma nel senso che si deve trattare di un lotto funzionale e agibile in sé.

Su proposta del presidente ABIS, si conviene di fissare per martedì 22 giugno, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti e di proseguire l'esame in seduta notturna mercoledì 23 giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

78<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 16,15.***IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992 (1241-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**  
(Esame)

Il senatore FAVILLA riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati a seguito delle quali risulta in primo luogo ulteriormente prorogato dal 30 giugno al 15 luglio il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1. È stato poi inserito un comma aggiuntivo che fissa le soprattasse per omesso o insufficiente versamento dell'imposta nella misura dell'uno per cento se il versamento è eseguito entro il 30 giugno e del 3 per cento se il versamento è eseguito entro il 15 luglio; non sono inoltre dovuti gli interessi su tali somme. La Camera dei deputati ha inserito, sempre all'articolo 1, un ulteriore comma con il quale, nelle more dell'effettiva riscossione delle imposte di cui ai commi 3 e 4, sono aumentati per un importo pari al 50 per cento della corrispondente entrata i limiti quantitativi per le anticipazioni di tesoreria per gli enti locali. Con l'articolo 1-bis, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, sono in primo luogo ridotte a un decimo del loro ammontare le pene pecuniarie per violazioni formali riguardanti il contenuto delle dichiarazioni o la documentazione allegata, nonché la soprattassa per le violazioni conseguenti alle detrazioni d'imposta attualmente spettanti in luogo degli oneri deducibili. Al fine di chiarire un equivoco cui ha dato luogo il modello per la dichiarazione dei redditi per i soggetti che esercitano attività commerciali ovvero arti o professioni, i cui ricavi o compensi superano determinati ammontari annui, viene poi precisato che tali soggetti sono esonerati dall'obbligo di compilare i prospetti per

il calcolo del contributo diretto lavorativo. Infine, viene prorogato dal 20 giugno al 25 luglio il termine fissato per la consegna delle dichiarazioni da parte dei CAAF all'Amministrazione finanziaria. Sottolineando l'urgenza di dare indicazioni certe ai contribuenti, il relatore raccomanda infine la rapida conversione del decreto-legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore FERRARA Vito, rilevando che le modifiche apportate dalla Camera sono deludenti, ad avviso della sua parte politica, che avrebbe invece preferito la proroga del termine per i pagamenti, dichiara che esprimerà un voto favorevole per evitare di ritardare la conversione del decreto-legge, con ulteriore danno per i contribuenti.

Il senatore CROSETTA, sottolineando che il disegno di legge in esame contribuisce ad incrinare il rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, già fortemente posto in discussione dai provvedimenti che da un anno a questa parte si sono succeduti, esprime l'avviso che sia inammissibile imporre ai cittadini, che non sono riusciti a compilare nei termini la dichiarazione dei redditi solo a causa delle gravi carenze del Governo, il pagamento di soprattasse e pene pecuniarie. Per questa ragione la sua parte politica ha presentato alcuni emendamenti volti a rendere più equo il contenuto del decreto-legge.

Il senatore ROSCIA preannuncia la presentazione di emendamenti volti a prevedere la non applicazione delle sanzioni pecuniarie, che anche nella misura ridotta sono comunque estremamente onerose. Esprimendosi criticamente sulle scelte operate presso la Camera dei deputati, sottolinea come ancora una volta il Governo abbia perduto l'occasione per recuperare un rapporto di fiducia con i contribuenti, rinunciando a differire il termine per il pagamento delle imposte che era l'unica decisione veramente attesa.

Il senatore VISCO, sottolineando come le modifiche della Camera dei deputati riflettano il contenuto della mozione approvata unanimemente dal Senato, ad eccezione dei Gruppi di Rifondazione comunista e del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, preannuncia il voto favorevole della sua parte politica. Esprime poi soddisfazione anche per la decisione di ridurre le soprattasse in quanto la proroga dei termini per il pagamento dell'imposta avrebbe rappresentato una decisione iniqua nei confronti dei contribuenti che hanno effettuato i versamenti regolarmente. Esprime infine l'avviso che sia stato opportuno introdurre le nuove disposizioni nel decreto-legge in esame, anziché emanare un nuovo provvedimento; ciò può consentire infatti di dare tempestivamente un preciso segnale al Paese.

Il senatore RAVASIO, esprimendo apprezzamento per le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, preannuncia il voto favorevole.

Anche il senatore SCHEDA preannuncia un voto favorevole, a nome del proprio Gruppo, associandosi alle dichiarazioni dei senatori Visco e Ravasio.

Dopo che il relatore FAVILLA ha dichiarato di non avere nulla da aggiungere alla propria relazione, il sottosegretario DE LUCA ricorda che il Governo, pur avendo nutrito inizialmente molte perplessità, è convinto che il provvedimento rappresenti, nel testo all'esame, una soluzione equilibrata ed equa. In particolare, le modifiche relative alla riduzione delle pene pecuniarie potrebbero anche rappresentare un'indicazione per scelte future. È comunque essenziale convertire al più presto il decreto-legge in quanto non sarebbe più ammissibile un clima di incertezza e confusione nell'imminenza degli adempimenti tributari.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge.

Il senatore CROCETTA illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, volti a prorogare al 31 luglio il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi; illustra altresì l'emendamento 1.3 volto a prevedere la non applicazione delle soprattasse per i versamenti eseguiti entro il 15 luglio.

Il senatore ROSCIA illustra l'emendamento 1.4, di tenore identico all'emendamento 1.3.

Tali emendamenti sono separatamente posti ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo.

In sede di articolo 1-bis, il senatore CROCETTA illustra poi l'emendamento 1-bis.1 che prevede la non applicazione delle pene pecuniarie di cui al comma 1; il senatore ROSCIA illustra a sua volta l'emendamento 1-bis.2, di tenore identico.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 1-bis.3, che prevede la non applicazione della soprattassa di cui al comma 3; il senatore ROSCIA illustra l'emendamento 1-bis.6 di tenore identico all'emendamento 1-bis.3, nonché l'emendamento 1-bis.4, soppressivo del comma 5.

Il senatore CROCETTA illustra infine l'emendamento 1-bis.5 che proroga al 10 agosto il termine per la consegna delle dichiarazioni da parte dei CAAF all'Amministrazione finanziaria.

Dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, posti separatamente ai voti, sono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 1-bis.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore Favilla di riferire favorevolmente in Assemblea sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge n. 1241-B, di conversione del decreto-legge n. 140 del 1993, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 17.*



## EMENDAMENTI

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992 (1241-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**

### Art. 1.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «15 luglio 1993», con le altre: «31 luglio 1993».*

**1.1** LIBERTINI, CROCETTA, SALVATO, LOPEZ, DIONISI, MARCHETTI, CONDARCURI, COSSUTTA, PICCOLO

*Al comma 2, sostituire le parole: «15 luglio 1993», con le altre: «31 luglio 1993».*

**1.2** LIBERTINI, CROCETTA, SALVATO, LOPEZ, DIONISI, MARCHETTI, CONDARCURI, COSSUTTA, PICCOLO

*Al comma 2-bis, sostituire le parole da: «sono fissate nella» fino alle parole: «cui afferiscono», con le seguenti: «non si applicano se il versamento è eseguito entro il 15 luglio 1993».*

**1.3** LIBERTINI, CROCETTA, SALVATO, LOPEZ, DIONISI, MARCHETTI, CONDARCURI, COSSUTTA, PICCOLO

*Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «sono fissate» fino a: «cui afferiscono», con le altre: «non sono dovute se il versamento è eseguito entro il 15 luglio 1993».*

**1.4** ROSCIA

**Art. 1-bis.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «sono ridotte ad un decimo dell'intero ammontare», con le altre: «non si applicano».*

**1-bis.1**

LIBERTINI, CROCETTA, SALVATO, LOPEZ, DIONISI, MARCHETTI, CONDARCURI, COSSUTTA, PICCOLO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «sono ridotte ad un decimo dell'intero ammontare», con le altre: «non si applicano».*

**1-bis.2**

ROSCIA

*Al comma 3, sostituire le parole: «è ridotta ad un decimo», con le altre: «non si applica».*

**1-bis.3**

LIBERTINI, CROCETTA, SALVATO, LOPEZ, DIONISI, MARCHETTI, CONDARCURI, COSSUTTA, PICCOLO

*Al comma 3, sostituire le parole: «è ridotta ad un decimo», con le altre: «non si applica».*

**1-bis.6**

ROSCIA

*Sopprimere il comma 5.*

**1-bis.4**

ROSCIA

*Al comma 5, sostituire le parole: «25 luglio 1993», con le altre: «10 agosto 1993».*

**1-bis.5**

LIBERTINI, CROCETTA, SALVATO, LOPEZ, DIONISI, MARCHETTI, CONDARCURI, COSSUTTA, PICCOLO

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

**87<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione  
Matulli e Innamorato.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Manzini ed altri: Norme per il funzionamento degli Istituti superiori per le  
industrie artistiche di Faenza, Firenze, Roma e Urbino (1228)**  
(Discussione e approvazione)

Il presidente ZECCHINO, che sostituisce il relatore Bruno Ferrari assente, ricorda che nella seduta del 18 maggio scorso la Commissione aveva convenuto di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge n. 1228; successivamente i senatori Biscardi e Manzini, allo scopo di superare i rilievi formulati dalla Commissione bilancio nel suo primo parere, hanno presentato un emendamento che sostituisce interamente il testo. Su tale emendamento sono quindi stati ottenuti i pareri favorevoli della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione.

Nel frattempo, allo scopo di assicurare l'immediata vigenza della norma che fa salvi gli Istituti superiori per le industrie artistiche, il Governo - come è noto - ha emanato il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 189; il relativo disegno di legge di conversione, presentato al Senato, è stato assegnato nei giorni scorsi alla Commissione. Peraltro lo stesso Governo ha giudicato preferibile, per ragioni di celerità procedurale, che la Commissione prosegua il più rapidamente possibile nell'esame del disegno di legge n. 1228, che - nel testo dei senatori Biscardi e Manzini - è del resto identico al decreto-legge. Il Presidente del Senato, preso atto anche delle indicazioni del Governo, ha disposto ieri il trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge n. 1228 e contestualmente comunicato all'Assemblea che autorizzava la Commissione ad esaminarlo già oggi. Di conseguenza l'ordine del giorno della seduta odierna è stato integrato in tal senso.

Dandosi per acquisito il dibattito svoltosi in sede referente, si passa alla votazione dell'articolo unico di cui consta il disegno di legge.

Senza discussione, la Commissione approva l'emendamento dei senatori Biscardi e Manzini, interamente sostitutivo dell'articolo unico.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina di un componente del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: favorevole)

(L 014 078, C 07<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Riferisce alla Commissione il PRESIDENTE, il quale dà conto della richiesta di parere presentata dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Colombo sulla nomina del professor Nicola Cabibbo a componente del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. Propone quindi che la Commissione esprima un parere favorevole.

Senza discussione, si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori Biscardi, Lombardi (in sostituzione del senatore Bo), Bucciarelli, Fabris (in sostituzione del senatore De Rosa), Lopez, Manieri, Manzini, Pagano, Ricevuto, Robol, Struffi, Zecchino, Zilli e Zoso. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Cabibbo è approvata, risultando 14 voti favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto.

*IN SEDE REFERENTE*

**Zecchino ed altri: Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche (1044)**

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio scorso.

Il presidente ZECCHINO ricorda che in tale seduta il relatore Biscardi si era impegnato a preparare un nuovo testo che raccogliesse le indicazioni emerse dal dibattito. Il nuovo testo è stato presentato il 10 giugno e trasmesso alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> per i pareri, non ancora pervenuti.

Il relatore BISCARDI rinuncia ad illustrare l'emendamento.

Il PRESIDENTE propone quindi che la Commissione chieda il trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge nel suo nuovo testo, non appena acquisiti i pareri prescritti e il consenso del Governo.

Senza discussione, la Commissione approva all'unanimità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Ferrari Karl ed altri: Norme transitorie per il reclutamento dei direttori didattici nelle scuole elementari in lingua tedesca nella provincia di Bolzano (1175)**  
(Discussione ed approvazione)

Il presidente ZECCHINO avverte che il Presidente del Senato ha accolto la richiesta della Commissione per il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 1175. Dandosi per acquisito il dibattito svolto nella precedente fase procedurale, si passa alla votazione dell'articolo unico di cui consta il disegno di legge, che la Commissione approva senza discussione.

**Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016)**

**Nocchi ed altri: Riordino della Biennale di Venezia (1101)**  
(Rinvio della discussione congiunta)

Il presidente ZECCHINO avverte che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maccanico gli ha comunicato la sua impossibilità a partecipare alla seduta; propone pertanto il rinvio della discussione.

La Commissione conviene e pertanto la discussione congiunta è rinviata.

#### **IN SEDE REFERENTE**

**Nocchi ed altri: Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola statale di ogni ordine e grado e per l'adeguamento dei relativi titoli di studio all'ordinamento europeo (529)**

**Zoso ed altri: Riordino dei conservatori di musica (1006)**  
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo il relatore STRUFFI, il quale sottolinea tanto l'importanza quanto l'urgenza di una organica riforma degli studi musicali. Passando quindi ad illustrare il contenuto del disegno di legge n. 529, ricorda che l'articolo 1 intende assicurare l'educazione musicale nelle scuole statali di ogni ordine e grado. L'istruzione musicale specifica è impartita nelle scuole elementari, medie e secondarie superiori a indirizzo musicale e - a livello universitario - negli Istituti superiori di musica. Una commissione nazionale per l'istruzione musicale costituita presso il Ministero della pubblica istruzione dovrà concorrere all'attuazione della riforma. L'articolo 4 delega il Governo ad emanare norme volte a individuare in ogni distretto scolastico almeno un circolo didattico ed una scuola media che possano specializzarsi nell'indirizzo musicale. Analogamente, l'articolo 5 contiene una delega al Governo per l'individuazione in ogni

provincia di almeno una scuola secondaria superiore destinata a specializzarsi nell'indirizzo musicale. Conseguentemente, cesseranno di funzionare i conservatori. I licei musicali avranno autonomia amministrativa, didattica e organizzativa e personalità giuridica. Gli istituti superiori saranno invece distribuiti sul territorio nazionale sulla base di un piano decennale, che tenga conto delle tradizioni storiche locali e dell'esistenza di istituzioni musicali specifiche. Gli istituti rilasceranno diversi titoli di studio di livello universitario, al termine di corsi biennali, triennali o quadriennali. Gli istituti faranno quindi capo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, mentre per la definizione dello stato giuridico ed economico dei loro docenti si farà riferimento ai professori associati delle università.

Il disegno di legge n. 1006, invece, conserva la peculiarità che caratterizza la formazione musicale nel quadro del sistema scolastico italiano, nella convinzione che la flessibilità delle strutture formative musicali rappresenti una ricchezza da non disperdere. Il rapporto fra conservatorio e scuola deve prevedere cioè sia la frequenza contemporanea dell'uno e dell'altra sia la possibilità di convenzioni tra il conservatorio e la scuola per la creazione di *curricula* speciali. Passando all'illustrazione degli articoli, il relatore ricorda che l'articolo 1 conferisce ai conservatori autonomia didattica, scientifica, finanziaria ed amministrativa. L'articolo 2 vincola l'istituzione dei conservatori alle indicazioni di un piano pluriennale di razionalizzazione, mentre gli articoli successivi, nel disegnare l'ordinamento interno dei conservatori, attribuiscono particolare rilievo alla figura del direttore. In tale ambito, l'elemento più originale è rappresentato dalla giunta esecutiva, cui sono assegnati poteri rilevanti. L'articolo 10, poi, demanda al Ministro della pubblica istruzione la determinazione di elementi essenziali dell'ordinamento didattico; i corsi superiori specializzanti previsti dall'articolo 11 si collocano a livello universitario. Ai loro insegnanti è riconosciuto il medesimo trattamento economico dei professori associati.

In conclusione, il relatore osserva che i due disegni di legge presentano ispirazioni e contenuti sostanzialmente differenziati.

Su proposta del presidente ZECCHINO, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

## EMENDAMENTI

**Manzini ed altri: Norme per il funzionamento degli Istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, Firenze, Roma e Urbino (1228)**

### Art. 1.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. In attesa della riforma dell'istruzione artistica è confermato il funzionamento degli Istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, Firenze, Roma e Urbino, secondo i rispettivi ordinamenti, stabiliti con decreti del Ministro della pubblica istruzione del 25 gennaio 1979.

1.1

BISCARDI, MANZINI

## EMENDAMENTI

### Zecchino ed altri: Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche (1044)

#### NUOVO TESTO DEL RELATORE

##### Art. 1.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. - 1. Presso l'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali è istituito l'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche.

2. L'Osservatorio, allo scopo di facilitare l'integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici italiani con quelli di altri Stati, con particolare riferimento agli Stati membri delle Comunità europee, informa tutti i soggetti interessati sui programmi e i progetti internazionali, intraprende le azioni necessarie per promuovere la partecipazione italiana agli stessi e coordina la attività svolte nel loro ambito. In particolare, l'Osservatorio concorre all'attuazione dell'azione promossa dalla Commissione delle Comunità europee, volta a sviluppare la cooperazione fra le biblioteche e a definire un sistema che consenta l'adeguamento dei loro servizi, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche e telematiche. Ai predetti fini, l'Osservatorio cura i rapporti con Amministrazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, gestori di biblioteche, nonché con gli organismi internazionali, gli istituti bibliotecari e gli organi similari di altri Stati.

3. L'Osservatorio è composto da un funzionario appartenente al ruolo tecnico dei bibliotecari, con qualifica dirigenziale, che lo dirige, nonché da sei tecnici bibliotecari ed informatici, anche appartenenti ad altre Amministrazioni, nominati dal Ministro e da un rappresentante del coordinamento degli assessori regionali alla cultura. Alla segreteria dell'Osservatorio provvede l'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, che le assegna almeno due esperti in tecnologie informatiche e telematiche per le biblioteche. I componenti dell'Osservatorio e gli esperti addetti alla segreteria sono nominati con decreto del Ministro».



2. Per il funzionamento e le attività dell'Osservatorio non possono essere assunti impegni a carattere obbligatorio o permanente. Per tali oneri, relativi al funzionamento ed alle attività promosse dall'Osservatorio, si provvede nei limiti ed a carico delle ordinarie dotazioni iscritte al capitolo 1534 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il 1993 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

99ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FRANZA

*Intervengono il ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile Costa, nonché i sottosegretari di Stato per la marina mercantile Sellitti e per le finanze Bruno.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sulla situazione della viabilità e dei trasporti in talune regioni italiane: seguito del dibattito sulla valutazione dei risultati del sopralluogo in Calabria**  
(R 048 000, C 08ª, 0006ª)

Si prosegue il dibattito sull'argomento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il ministro COSTA, il quale si sofferma preliminarmente sulla situazione degli aeroporti calabresi.

In ordine all'aeroporto di Reggio Calabria afferma che la Direzione generale dell'aviazione civile, considerato che a breve termine non sono ipotizzabili lavori di ampliamento, propone l'utilizzo di velivoli di tipo BA, ritenuti più idonei ad operare nella situazione attuale rispetto al velivolo MD80. La Direzione generale per la programmazione, organizzazione e coordinamento ha invece attivato le procedure per la modifica di un preesistente accordo di programma allo scopo di conferire piena funzionalità all'aeroporto di Reggio Calabria.

Al riguardo, il Ministro fa presente che in data 26 gennaio 1990 era stato sottoscritto ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri un accordo di programma con i Comuni di Messina, Reggio Calabria, Villa S. Giovanni e le Ferrovie dello Stato, per la realizzazione di nuovi approdi ed infrastrutture tali da consentire l'atterraggio anche ad aerei di grande capacità. Si è reso però necessario attivare le procedure per la modifica di tale accordo, avendo il Comune di Reggio Calabria provveduto irrispettivamente alla esecuzione di lavori su pista diversa da quella in esso contemplata.

Sarebbe comunque possibile l'utilizzo immediato di un apporto finanziario di 10 miliardi per realizzare un progetto organico di interventi per il potenziamento dell'aeroporto dello Stretto.

Da parte dell'associazione dei piloti civili è stato fatto presente che le operazioni di volo nell'aeroporto di Reggio Calabria non sono allo stato sicure ed è stata chiesta una serie di interventi di modifica dello scalo.

Di fronte a tale situazione e tenuto conto delle limitate disponibilità finanziarie si ritiene che l'ATI potrebbe risolvere il problema a breve termine con un accordo con la società MERIDIANA, in attesa dell'esecuzione, nel lungo periodo, dei lavori programmati.

Per quanto concerne l'aeroporto del Comune di Lamezia Terme la Direzione generale dell'aviazione civile non ritiene al momento prioritario, nel quadro delle attuali disponibilità finanziarie, il prolungamento delle piste di volo, auspicato dalla società di gestione. Le infrastrutture aeroportuali di Lamezia Terme sono comunque adeguate per ogni tipo di traffico, mentre quelle di Reggio Calabria richiedono adeguamenti, soprattutto in vista della elevazione della classe operativa dei velivoli che vi operano.

In ordine al tema degli interporti, fa presente che nello schema di piano quinquennale elaborato dal Governo ai sensi della legge 240 del 1990 è stato inserito un interporto da collocare nell'area calabrese. Purtroppo la regione non ha ancora provveduto alla predisposizione del piano regionale dei trasporti e quindi alla localizzazione dell'area. È necessario pertanto che la regione Calabria effettui tale localizzazione e favorisca la costituzione di una società di realizzazione e gestione per poter poi presentare la domanda corredata di tutti i necessari elementi tecnici, economici ed ambientali.

Il ministro Costa si sofferma poi sulla situazione dei porti e fornisce dati sulla collocazione geostrategica del porto di Sibari e di quello di Gioia Tauro, entrambe iniziative programmate agli inizi degli anni '70 e realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito degli interventi per lo sviluppo delle regioni meridionali. Il porto di Sibari è stato quasi interamente completato e dovrà avere una funzione multidirezionale, a servizio cioè delle industrie che dovrebbero insediarsi nell'area, nonché della flottiglia peschereccia del circondario. Per quanto concerne il porto di Gioia Tauro, fa presente che parte della relativa area è stata data in concessione alla società SNAM per il deposito e l'assemblaggio delle condotte necessarie al raddoppio del metanodotto che attraversa lo Stretto di Messina.

È evidente comunque che la riforma dell'ordinamento portuale approvata dal Senato e ora all'esame della Camera potrà certamente dare un impulso a tutto il traffico marittimo facente capo alla portualità italiana, nel quale non potrà non avere un peculiare rilievo il porto di Gioia Tauro per le sue funzioni naturali nel settore del traffico di porta *containers*.

Dopo aver fornito alcuni chiarimenti in ordine alla situazione dei porti turistico-pescherecci di Cetraro e Diamante, si sofferma quindi diffusamente sullo stato del trasporto ferroviario. Al riguardo, sono attualmente in corso lavori per il raddoppio del tratto tra Reggio Calabria Centrale e Reggio Calabria S. Gregorio, tra Reggio Calabria S. Gregorio e Pellaro e tra Fiumara S. Vincenzo e Melito.

Per quanto concerne l'ammodernamento della linea ionica, sono stati recentemente ultimati i lavori relativi al potenziamento degli impianti. In relazione alla riduzione dei treni locali fa presente che, ai sensi della direttiva dei Ministri dei trasporti, bilancio e tesoro del 19 novembre 1992, la linea ionica fa parte di quelle per le quali sarà valutata l'opportunità, a partire dall'orario estivo 1994, di una chiusura totale, per far fronte alla riduzione del carico finanziario pubblico previsto dal piano di impresa.

Sono poi in corso interventi di ammodernamento e potenziamento della tratta Battipaglia-Reggio Calabria, di cui si prevede l'ultimazione entro il 1996, con una spesa complessiva di oltre 280 miliardi.

Si è altresì provveduto di recente alla elettrificazione della linea Taranto-Sibari.

L'ammodernamento della linea Catanzaro-Lamezia Terme dovrà invece formare oggetto di un attento studio di fattibilità tecnico-economica per verificare le soluzioni più convenienti.

Il ministro Costa fornisce poi una serie di dati particolareggiati sullo stato delle carrozze e il numero di treni in partenza giornaliera da e per il Nord e il Centro Italia.

Per quanto concerne la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, fa presente che la società concessionaria (Stretto di Messina Spa) ha provveduto ad elaborare il rapporto di fattibilità nel quale sono state individuate tre alternative di collegamento (aereo, alveo e subalveo); ha altresì provveduto alle progettazioni di massima preliminari di due ponti e a quella di massima definitiva del ponte sospeso ad una campata.

La progettazione di massima definitiva, già presentata all'ANAS ed alle Ferrovie dello Stato, dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del CIPE e successivamente approvata con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti. Per la successiva fase della progettazione esecutiva, la legge vigente prevede l'approvazione con decreto interministeriale, sentiti i Consigli di amministrazione dell'ANAS e delle Ferrovie dello Stato.

La società Stretto di Messina ha già sostenuto notevoli investimenti per le fasi progettuali, per circa 112 miliardi. Per gli oneri relativi alle successive fasi, il finanziamento finora erogato dallo Stato a favore di questa società è di 10 miliardi. Ulteriori contributi, stanziati dalle leggi finanziarie per gli anni 1991 e 1992 per 70 miliardi complessivi non hanno avuto seguito, essendo decaduto, per la fine anticipata della X legislatura, il disegno di legge governativo con la quale veniva autorizzata la loro erogazione. Infine, l'accantonamento di 100 miliardi inserito nella tabella B della legge finanziaria per il 1993, sotto la rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che doveva essere in parte finalizzato all'erogazione di un contributo di 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 per la progettazione del ponte è stato soppresso dall'articolo 7 del decreto-legge n. 155 del 1993, recante misure urgenti per la finanza pubblica.

Interviene quindi il senatore DONATO, il quale fa notare al Ministro che taluni dati da lui forniti alla Commissione non risultano esatti. A titolo di esempio ricorda che, in ordine all'asse trasversale ferroviario

Catanzaro Lido-Lamezia Terme, il Ministro ha affermato che esso deve essere oggetto ancora di uno studio di fattibilità, mentre, in realtà, non solo tale fase è stata superata, ma addirittura sono già stati appaltati i lavori ed espropriate le aree. Attualmente, tale progetto è fermo perchè il Governo non ha risposto alla richiesta di ulteriori finanziamenti per 70 miliardi da parte delle Ferrovie dello Stato, che rischiano di dover corrispondere ben 50 miliardi a titolo di risarcimento danni o indennità di esproprio, senza poter neppure veder realizzato il progetto.

Dopo che il Ministro si è impegnato a verificare l'esattezza dei dati forniti, il senatore FRASCA prospetta l'opportunità di un incontro a livello tecnico e politico presso il Ministero dei trasporti onde approfondire le questioni sottese ai diversi interventi, per poi riprendere la discussione in sede parlamentare. Espresa soddisfazione per la diligenza del Ministro nel rispondere a tutti i quesiti formulati dai senatori, esprime tuttavia nel merito delle risposte gravi perplessità, in quanto non è dato individuare precisi impegni e concreti finanziamenti. In particolare, ricorda che il Governo si era impegnato ad approfondire la questione della localizzazione dell'interporto calabrese e non ci sono impegni precisi sulla questione della realizzazione di un aeroporto di terzo livello a Sibari. Critica poi la prospettata chiusura della linea ionica nel 1994 ed evidenzia l'importanza dell'ammodernamento della Taranto-Sibari, in quanto tuttavia intervento da saldarsi con la continuazione verso Cosenza e Paola.

Rilevata la necessità di definire la questione del finanziamento per il progetto di massima del ponte sullo stretto di Messina, sollecita il Ministro ad individuare un'organica politica dei trasporti per la regione Calabria.

Il senatore CONDARCURI evidenzia la sua contrarietà e il suo allarme per la mancata definizione di un ruolo della regione Calabria nel piano generale dei trasporti: in particolare, dinanzi alla prospettiva di una chiusura della ferrovia ionica, ne sottolinea l'assoluta importanza per la regione anche per sostenere il traffico sulle trasversali. Fa presente che tale posizione è in linea con una considerazione della ferrovia come fondamentale servizio sociale che come tale può anche non operare in condizioni di equilibrio aziendale, dovendo la collettività assumersi taluni oneri. Critica inoltre il proposito di chiudere tutte le stazioni sulla linea ionica che privano abitanti e turisti della possibilità di ottenere idonee informazioni sui servizi di trasporto. Inoltre, appare censurabile la prospettiva di trasferire sulla strada una parte del traffico che si svolge sulla ferrovia ionica, con la conseguenza di congestionare ulteriormente la statale n. 106, del tutto insufficiente.

Il senatore MEDURI si dichiara favorevole sulla proposta del senatore Frasca nell'intento di riprendere successivamente il dibattito in sede parlamentare.

La senatrice FAGNI invita il Ministro a verificare di persona i dati forniti dalla burocrazia ministeriale e ad approfondire le questioni relative alla spesa dello Stato nel settore dei trasporti con riferimento

allo squilibrio tra la strada e la ferrovia; lo invita altresì a verificare con attenzione l'ipotesi di realizzazione e gestione privata del ponte sullo stretto che può apparire velleitaria.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del senatore Frasca e il seguito dell'indagine è pertanto rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**Cappelli ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643)**

**Cappelli ed altri: Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644)**

**Meo ed altri: Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative (757)**

**Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1284)**  
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore COCCIU illustra il contenuto normativo del decreto-legge in esame.

L'articolo 1, allo scopo di superare il notevole contenzioso in atto, sviluppatosi a seguito della proliferazione, negli anni, di norme di legge e regolamentari in materia, assegna carattere di definitività ai canoni derivanti dalla normativa precedente al 1989 e determina, per gli anni 1990, 1991 e 1992, le misure dei canoni, con una maggiorazione progressiva dal 40 all'80 per cento rispetto a quelle derivanti dall'applicazione della legge n. 160 del 1989.

L'articolo 2 determina la misura del canone per le fattispecie previste dall'articolo 39 del Codice della navigazione e per le attività di pesca professionale, nonchè per i cantieri navali.

L'articolo 3 individua le misure dei canoni per le concessioni attinenti agli specchi acquee e prevede una riduzione degli stessi per incentivare le iniziative volte al ripopolamento ittico ed alla salvaguardia dei fondali.

L'articolo 4 prevede una riduzione del 50 per cento del canone indicato dall'articolo 1 per le concessioni relative alla sosta delle merci, *containers*, autovetture e simili in attesa di imbarco o di diversa destinazione successivamente allo sbarco.

L'articolo 5 prevede la compensazione delle somme versate negli anni precedenti con quelle da versare ai sensi della normativa in esame.

L'articolo 6 definisce la misura del canone per il 1993 e l'articolo 7 ribadisce l'autonomia degli enti portuali nella individuazione dei criteri di determinazione dei canoni, fissando però un limite minimo.

L'articolo 8, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo, prevede che le misure degli indennizzi per utilizzazioni senza titolo di beni del demanio marittimo vengano fissate in misura doppia rispetto a

quelle che sarebbero state determinate se l'utilizzazione fosse stata regolamentata a norma di legge.

L'articolo 9 consente al richiedente la concessione di chiedere una proroga del termine di adeguamento degli impianti, previsto dall'articolo 23 della legge n. 104 del 1992, per realizzare l'effettiva possibilità di accesso al mare dei portatori di *handicaps*. Ciò consentirà alle capitanerie di porto di rilasciare la concessione anche in deroga al citato articolo 23. Infatti, l'applicazione di questa disposizione è risultata impossibile per tutti quegli interventi strutturali, obiettivamente aggravati dalla realtà ambientali ed urbanistiche, necessari per il rilascio da parte dei Comuni della relativa licenza edilizia. Il divieto di rilasciare concessioni demaniali prima che tali interventi siano posti in essere, previsto dal citato articolo 23, comprometterebbe pertanto gran parte della stagione balneare, specialmente nelle regioni caratterizzate da una struttura morfologica costiera che non consente agevoli soluzioni con opere di scarsa incidenza sull'assetto del territorio.

L'articolo 10, infine, contiene disposizioni abrogative.

Il relatore COCCIU, nel sottoporre il decreto-legge alla valutazione della Commissione, fa presente che quest'ultima può scegliere tra due diverse soluzioni procedurali.

In primo luogo, si potrebbe procedere immediatamente all'esame del decreto-legge congiuntamente ai disegni di legge 643, 644 e 757, con un prevedibile esito di assorbimento degli stessi nel decreto-legge, che dovrebbe essere ovviamente assunto come testo base.

La seconda possibilità, già seguita dalla Commissione in occasione dell'esame della riforma dell'ordinamento portuale, è rappresentata invece dalla scelta di proseguire l'esame dei soli disegni di legge di iniziativa parlamentare (sui quali c'è già una proposta di testo unificato dello stesso relatore Cocciu) e di non esaminare invece il decreto-legge, che potrebbe essere dal Governo reiterato sino all'approvazione della legge di riforma. Ovviamente, tale ipotesi richiede una precisa disponibilità dell'Esecutivo.

Chiede quindi alla Commissione di pronunciarsi in ordine alla scelta tra i due possibili *modus procedendi* da lui prospettati.

Si apre il dibattito.

I senatori FAGNI, MAISANO GRASSI e PINNA propongono di lavorare sul testo unificato predisposto dal relatore.

I sottosegretari BRUNO e SELLITTI sottolineano la necessità di definire la questioni in tempi brevi, anche tenendo conto del rilevante contenzioso che si è accumulato, prospettando pertanto l'opportunità di assumere come testo base il decreto-legge, disponibili comunque ad esaminare ulteriori emendamenti.

Il senatore FABRIS si dichiara favorevole alla proposta avanzata dai sottosegretari, avvertendo che comunque il relatore Cocciu potrebbe trasformare il testo unificato in emendamenti che sostituiscano o integrino gli articoli del disegno di legge; le forze politiche, nel predisporre gli emendamenti al testo del decreto-legge, potrebbero

anche preparare subemendamenti agli emendamenti che saranno formulati dal relatore.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Fabris e pertanto si procede ad un esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Il relatore COCCIU avverte che presenterà sotto forma di emendamenti al decreto-legge il contenuto del testo unificato. Si conviene altresì di presentare gli emendamenti ed i subemendamenti entro la giornata di mercoledì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*



**INDUSTRIA (10ª)**

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

132ª Seduta (1ª antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
de COSMO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1254)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

In esito alla richiesta di informazioni avanzata dal senatore Cherchi in una precedente seduta, il sottosegretario DE CINQUE riferisce sul contratto avente ad oggetto l'affitto e il successivo trasferimento delle imprese del settore militare (difesa e aerospaziale), stipulato tra IRI e EFIM. L'IRI - egli prosegue - ha designato la Finmeccanica per la gestione delle suddette aziende; è inoltre previsto un piano di ristrutturazione comprensivo di un piano finanziario che comporta un esborso di 1068 miliardi a carico dell'EFIM. Per far fronte a tali oneri sembra più opportuno, rispetto all'originaria previsione legislativa di ricorso a prestiti bancari assistiti da garanzia del Tesoro, provvedere con un aumento di capitale per le società militari, attraverso il quale assicurare il finanziamento del processo di ristrutturazione, ed evitare in tal modo ulteriori interessi a carico dell'EFIM. Per conseguire tali finalità è stato adottato il decreto-legge n. 74 del 1993, successivamente reiterato con il decreto-legge in titolo, volto a chiarire il quadro dei poteri nell'ambito dei quali il Commissario liquidatore può procedere ai predetti aumenti di capitale: il relativo fabbisogno finanziario non costituisce comunque spesa aggiuntiva, bensì una diversa modalità d'impiego di una quota del plafond di 9.000 miliardi già stanziato. Gli

aumenti di capitale delle società militari, inoltre, non rientrano nella fattispecie degli aiuti statali alle imprese vietati ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma. Il sottosegretario De Cinque, infine, sottolinea l'esigenza di pervenire a una sollecita conversione del decreto-legge in titolo, tenuto conto che, secondo il programma di liquidazione dell'EFIM e il contratto stipulato tra EFIM ed IRI, il trasferimento delle imprese militari deve avvenire entro il 30 giugno.

Seguono alcune richieste di chiarimento del senatore GIANOTTI, al quale risponde il sottosegretario DE CINQUE.

Secondo il senatore GRANELLI permane un quadro di incertezza e di scarsa informazione sulle modalità con cui il Governo intende provvedere alla liquidazione (e, laddove possibile, al risanamento aziendale) dell'EFIM: tale situazione, tra l'altro, aggrava il disagio dei creditori. Le comunicazioni del Sottosegretario, peraltro, riaffermano la legittimità di un intervento statale inteso ad assicurare aumenti di capitale per far fronte agli oneri derivanti dalla ristrutturazione. Si tratta di un positivo indirizzo la cui applicazione, però, viene limitata in modo discutibile a un comparto industriale praticamente sottratto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese e al quale si continua ad assicurare una protezione che viene negata ad altri settori manifatturieri in condizioni di precarietà. Tali considerazioni, d'altra parte, intendono favorire l'ulteriore *iter* del provvedimento, poichè occorre che il Governo disponga di tutti gli strumenti per condurre a termine la liquidazione dell'EFIM.

Il senatore CHERCHI ricorda che lo stesso ex Presidente del Consiglio ha ammesso che con il decreto di scioglimento dell'EFIM si è innescata una situazione ingovernabile: attualmente, infatti, i fornitori dell'EFIM, soprattutto le piccole e medie imprese, versano in una situazione disastrosa - sulla quale il suo Gruppo si riserva di assumere specifiche iniziative - mentre le operazioni di liquidazione e cessione procedono in un modo sempre più improvvisato, come dimostra l'intricata controversia di cui è oggetto la SIV. Ciò nonostante il Governo decide di destinare 1.068 miliardi al comparto militare, quantificando esattamente gli oneri di un piano industriale di ristrutturazione che - stando alle dichiarazioni del Sottosegretario - è tuttora in via di definizione. Con tali paradossali premesse sarebbe forse più corretto parlare di un puro e semplice trasferimento finanziario alla Finmeccanica: la sua parte politica, tuttavia, non intende ostacolare l'adozione di un provvedimento che consentirà al Governo di assumere appieno le sue responsabilità. Va però sottolineata la scarsa oculatezza con cui si procede all'allocatione di risorse pubbliche, senza impiegarle efficacemente ai fini del risanamento delle imprese appartenenti al gruppo EFIM.

Dopo un breve intervento del presidente de COSMO, il quale sottolinea anche la necessità che, nell'ambito del processo di privatizzazione, la Nuovo Pignone rimanga comunque nel patrimonio industriale nazionale - secondo un auspicio già espresso dal Parlamento e dalle

organizzazioni sindacali – il sottosegretario DE CINQUE fa presente che il piano di ristrutturazione delle imprese militari del gruppo EFIM, pur se non del tutto definito, è in fase di avanzata redazione. Per quanto riguarda le affermazioni del Presidente, il Governo ha presente l'importanza della Nuovo Pignone, per la quale si sta procedendo alla privatizzazione con la massima attenzione alla salvaguardia dei profili tecnologici aziendali.

La Commissione, infine, conferisce al senatore Montini il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del provvedimento, in sostituzione del relatore Citaristi.

#### CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente de COSMO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 12, ovvero al termine della seduta dell'Assemblea qualora questa dovesse ulteriormente protrarsi, per esprimere il parere sulla nomina del Presidente dell'ENEA.

*La seduta termina alle ore 10.*

#### 133<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana)

*Presidenza del Presidente  
de COSMO*

*La seduta inizia alle ore 12.*

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

##### **Proposta di nomina del Presidente dell'ENEA**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri)  
(L 014 078, C 10<sup>a</sup>, 0005°)

Il relatore LAZZARO riferisce favorevolmente sulla proposta di nomina del professor Cabibbo quale presidente dell'ENEA.

Il senatore GIANOTTI, pur esprimendo il consenso del gruppo PDS alla designazione del professor Cabibbo, stigmatizza il fatto che il Consiglio di amministrazione dell'ENEA stia procedendo all'attuazione della legge di riforma dell'ente in direzione contraria agli indirizzi appositamente disposti dal Parlamento.

Il senatore ROVEDA svolge una dichiarazione di voto contrario alla proposta di nomina in titolo.

Dopo che i senatori GRANELLI, BALDINI e FERRARI hanno motivato il consenso delle rispettive parti politiche alla nomina del professor Cabibbo, il presidente de COSMO assicura la Commissione che il Presidente dell'ENEA sarà ascoltato in ordine all'attuazione della legge di riforma dell'ente non appena sarà completata il procedimento della sua nomina ed egli sarà nella pienezza dei poteri a lui conferiti dalla legge.

Si passa alla votazione dello schema di parere proposto dal relatore.

Partecipano alla votazione i senatori Baldini, Bonferroni, Cherchi, de Cosmo, Ferrari, Gianotti, Granelli, Guerritore (in sostituzione del senatore Fontana), Ladu, Lazzaro, Montini, Perin, Pierani, Roveda, Taddei e Tani (in sostituzione del senatore Citaristi).

La proposta di nomina risulta accolta dalla Commissione con 13 voti favorevoli, 2 contrari e un voto nullo.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

92<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
COVATTA*La seduta inizia alle ore 15,05.**Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.***IN SEDE REFERENTE****Cappiello ed altri: Norme in materia di congedi parentali (53)****Pellegatti ed altri: Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (122)****Salvato e Fagni: Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (334)****Minucci Daria ed altri: Norme in materia di congedi parentali (418)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 19 maggio 1993.

La relatrice, senatrice COLOMBO SVEVO, sottolinea che non vi sono state difficoltà ad unificare i provvedimenti in titolo, tutti aventi come riferimento un testo approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura. Si sofferma quindi sulle questioni fondamentali affrontate nel testo unificato con particolare riferimento ai permessi per l'assistenza al bambino, estesi ad entrambi i genitori (tema sul quale è intervenuta anche la Corte costituzionale con una recente sentenza) e alle connessioni con una norma contenuta nella n. 104 del 1992. Esprime quindi alcune considerazioni legate alla necessità di agevolare la maternità, sottolineando che la ricerca di un equilibrio tra questo diritto da salvaguardare, la concessione dei vari tipi di permessi e la salvaguardia dell'organizzazione del lavoro d'impresa è questione su cui è stato necessario riflettere. Rileva anche in proposito che una certa flessibilità nella concessione dei permessi è peraltro legata all'esistenza di determinati servizi i cui costi non possono essere posti a carico delle sole imprese. Trovare un criterio coerente che bilanci tutte le esigenze

legittime sopra citate era certamente il compito affidato al legislatore e il testo unificato in esame tenta di adeguarsi in linea di massima a questo scopo. Si dichiara quindi favorevole ad una eventuale richiesta di trasferimento in sede deliberante del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

La senatrice PELLEGATTI, il senatore MERIGGI, il senatore ROMEO e il senatore INNOCENTI, a nome dei loro Gruppi politici, si dichiarano favorevoli alla richiesta di trasferimento dei provvedimenti in sede deliberante.

Il sottosegretario PRINCIPE si riserva su questo punto di rispondere in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

63<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
MARINUCCI MARIANI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità SAVINO.**La seduta inizia alle ore 9.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo per la riforma dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h) e comma 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Esame e rinvio)  
(R 0139 b00, C 12<sup>a</sup>, 0002°)

Riferisce il senatore CARRARA. Rileva l'urgenza di provvedere ad un riordino del settore della prevenzione, a partire dall'ISPESL. Su un piano generale, rileva con preoccupazione che nel testo dello schema di decreto si opera, al comma 2 dell'articolo 2, un rinvio ad un successivo regolamento al quale di fatto è demandata la disciplina dell'organizzazione dell'istituto. Tale impostazione oggettivamente priva il Parlamento della competenza a decidere sul merito delle scelte organizzative. Esprime altresì dubbi sulla congruità della pianta organica, alla luce del notevole ritardo accumulato anche nei collaudi delle grandi strutture industriali, che la normativa di base sulla prevenzione affida all'ISPESL. Si giustificherebbe pertanto un ampliamento delle piante organiche.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo per la riforma dell'Istituto superiore di sanità**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h) e comma 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Esame e rinvio)  
(R 0139 b00, C 12<sup>a</sup>, 0003°)

Riferisce il senatore MARTELLI. Egli ritiene che lo schema di decreto legislativo all'esame risulti fortemente carente in quanto non disciplina adeguatamente il modello organizzativo dell'Istituto nè le

funzioni degli organismi dirigenti. Si è preferito rinviare tutta la normativa di tale materia ad un emanando decreto del Presidente della Repubblica, contravvenendo nella sostanza allo spirito della legge delega. Essa infatti consentiva al Governo di legiferare in materia non solo in quanto indicava i criteri ma anche in quanto la successiva normativa avrebbe dovuto acquisire il parere del Parlamento. Escludendo pertanto dal provvedimento all'esame tutte le disposizioni sul modello organizzativo, non si consente di fatto al Parlamento di esprimere una valutazione sul riordinamento dell'Istituto. In realtà sarebbe stato nettamente preferibile includere nel provvedimento norme più esaustive sulle funzioni dell'Istituto, prevedere disposizioni sulla stipulazione di convenzioni con istituzioni ed enti nazionali ed internazionali, sulla ricerca, sulla ripartizione dell'Istituto in dipartimenti e laboratori; sulla composizione e sulle funzioni degli organi dirigenti, sulle attribuzioni del direttore dell'Istituto e dei direttori dei servizi amministrativi, tecnici e di dipartimento. Inoltre sarebbe opportuno normare l'attività contrattuale dell'Istituto e l'ordinamento delle carriere, dettando disposizioni precise sul personale, sull'ordinamento dei servizi e sulle nomine alle posizioni dirigenziali. Pertanto auspica che, in sede di dibattito, emergano puntuali proposte di modifica al provvedimento che ne integrino il contenuto.

**Schema di decreto legislativo per la riforma del Ministero della Sanità**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h) e comma 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Esame e rinvio)  
(R 0139 b00, C 12<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Riferisce il senatore ZOTTI. Fa presente che il decreto parte dalla necessità di arrivare ad un decentramento delle attività ministeriali attribuendo nuove competenze alle Regioni. L'articolo 1 elenca le competenze del Ministero della sanità innovando profondamente rispetto alla situazione attuale. Il Ministero si trasforma infatti da struttura deputata all'amministrazione attiva di interi settori, quali gli ospedali e la medicina sociale, in struttura destinata a svolgere per lo più compiti di programmazione, coordinamento ed assistenza per le articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale.

All'articolo 2 si prevede che la organizzazione del Ministero sarà ripartita in dipartimenti e servizi. I dipartimenti seguiranno le materie elencate all'articolo 1, mentre i servizi svolgeranno compiti di vigilanza e studio. L'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è rinviata ad un regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Fa presente che tale scelta lascia alcuni punti in sospeso e non conferisce certezza al contenuto del provvedimento. Si conseguono però importanti risultati in termini di snellezza dell'azione amministrativa e di adattabilità delle strutture: il comma 6 dell'articolo prevede infatti la verifica triennale dell'organizzazione ministeriale, sul cui esito il Ministro è tenuto a riferire alle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 3 riguarda il Consiglio sanitario nazionale, le cui funzioni previste dall'ordinamento stabilito con la legge n. 833 del 1978 sono state in gran parte attribuite alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni.



L'articolo 4 conferma le funzioni di organo di consulenza tecnica del Consiglio superiore di sanità, ed anche per questo organo si rinvia ad un successivo regolamento.

L'articolo 5 istituisce l'agenzia per l'organizzazione dei servizi sanitari regionali. Da più parti era stata avvertita l'esigenza di una sede di consulenza e di coordinamento per le regioni, in relazione alle difficoltà organizzative di vario genere di fronte alle quali si erano trovate le regioni in sede di applicazione della legge n. 833 del 1978. L'agenzia costituisce la sede destinata a svolgere tali funzioni; essa è dotata di personalità giuridica, è sottoposta alla vigilanza del Ministero, ed usufruisce in parte di personale a contratto di lavoro di diritto privato. Anche per questa agenzia la disciplina degli aspetti organizzativi e funzionali viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi.

L'articolo 6, rispecchiando di fatto la situazione attuale, stabilisce che organi periferici del Ministero sono gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e gli Uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto.

L'articolo 7 porta ancora una sostanziale innovazione, di segno positivo, con l'affidamento di precisi compiti di intervento alla Commissione unica del farmaco la cui composizione, caratterizzata dalla presenza di sette rappresentanti delle regioni su dodici componenti, esprime, molto opportunamente, il ruolo prioritario regionale anche nella responsabilità finanziaria connessa agli aspetti delle prescrizioni farmacologiche.

L'articolo 8 disciplina i compiti di vigilanza del Ministero prevedendo esplicitamente che i nuclei specializzati dei Carabinieri per la repressione degli illeciti in campo sanitario siano a disposizione del Ministro della sanità.

L'articolo 9 abroga una serie di disposizioni, mentre l'articolo 10 stabilisce che siano trasferiti alle regioni, senza vincolo di destinazione, i fondi finora gestiti dal Ministero e non più rientranti nella sfera delle sue attribuzioni.

Conclude ribadendo il giudizio positivo sul testo ed, in particolare, sulla costituzione dell'Agenzia per l'organizzazione della sanità regionale, sulle funzioni affidate alla Commissione del farmaco, sul globale rispetto delle indicazioni emergenti dalle leggi sulla sanità e sulla possibilità di verifiche triennali di funzionalità del Ministero che chiaramente configurano una sorta di reinvestitura parlamentare di ritorno in una materia oggetto di deleghe. Rimangono non definiti i criteri per il contenuto dei regolamenti da attuarsi nei prossimi mesi, mentre l'organigramma ministeriale riportato nelle tabelle finali può sembrare eccessivo.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa notare che con il rinvio ad un ulteriore atto normativo di natura regolamentare, per la cui emanazione vi è un termine di quattro mesi, si va molto oltre i termini che la legge di delega aveva stabilito per pervenire alla riforma del Ministero.

**Schema di decreto legislativo per la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h) e comma 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Esame e rinvio)  
(R 0139 b00, C 12ª, 0005º)

Riferisce la senatrice MINUCCI Daria. Esprime in linea di massima un giudizio positivo sullo schema di decreto. L'articolo 1 prevede quali debbano essere la natura e le finalità degli istituti. Per quanto attiene all'articolo 2, osserva che esso sembra attribuire competenze eccessive al Ministero, in quanto rinvia di fatto ad un decreto ministeriale i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti. Si prevede altresì un regolamento, da adottarsi con deliberazione del Consiglio dei Ministri, al quale viene demandata di fatto gran parte della normativa sui rapporti organizzativi. L'articolo 3 prevede quali debbano essere gli organi degli Istituti, l'articolo 4 rinvia di fatto, per le assunzioni negli istituti, alla normativa prevista dal decreto legislativo n. 502 del 1992. L'articolo 5 riguarda il patrimonio e la contabilità, per i quali vengono opportunamente previste procedure improntate a snellezza e flessibilità. L'articolo 6 stabilisce che il Ministero della sanità attribuisce specifici finanziamenti agli istituti, allo scopo di portare avanti progetti di ricerca, mentre l'attività di assistenza sanitaria è finanziata dalle regioni competenti per territorio.

**Schema di decreto legislativo per la riforma degli Istituti zooprofilattici**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h) e comma 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Esame e rinvio)  
(R 0139 b00, C 12ª, 0006º)

Riferisce il senatore MURATORE, illustrando analiticamente il provvedimento all'esame. L'articolo 1 tratta della natura e delle finalità degli Istituti zooprofilattici sperimentali. Ricorda che tali istituti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità in base alla legge n. 503 del 1970; fa peraltro presente che con la successiva legge n. 745 del 1975 sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dallo Stato e sono state dettate norme di principio per la ristrutturazione a livello regionale degli Istituti. Quindi, relativamente agli Istituti zooprofilattici, è stata emanata una legislazione sia nazionale che regionale avendo le regioni di seguito approvato disposizioni attuative della legge n. 745. Gli Istituti zooprofilattici nel quadro di tale legislazione hanno svolto e svolgono un complesso di funzioni e di compiti corrispondendo alle esigenze del settore, operando come enti regionali o interregionali, policentrici, polifunzionali e multireferenziali, in relazione ad una utenza di produttori zootecnici, di aziende di trasformazione e commercializzazione e di istituzioni interessate alla sanità pubblica veterinaria.

Lo schema di decreto legislativo all'esame, nel quadro di un più generale riordino del sistema sanitario nazionale previsto nel decreto legislativo n. 502 del 1992, apporta trasformazioni ed innovazioni circa la configurazione degli istituti zooprofilattici. L'articolo 2 individua le competenze statali e quelle regionali. In proposito il relatore fa presente

la necessità di mantenere la vigenza di disposizioni contenute nella precedente normativa in quanto non solo non sono in contrasto con il provvedimento, ma lo integrano puntualmente proprio su questa materia. L'articolo 3 definisce un nuovo rapporto tra potere politico e gestione e direzione degli Istituti zooprofilattici. Correttamente il provvedimento, ad avviso del relatore, stabilisce una specifica differenza tra il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico e quello dell'unità sanitaria locale, conferendo al primo oltre alla rappresentanza anche la gestione e la direzione ed assegnando al secondo solo poteri di gestione e non di direzione. La differenza è necessaria, in quanto trattandosi di organismo professionale e scientifico, la direzione non può che far capo ad una specificità professionale che nel caso è quella veterinaria. L'esplicitazione in tal senso nel decreto legislativo è tanto più necessaria in quanto, a differenza che per le unità sanitarie locali, per gli Istituti zooprofilattici è previsto un consiglio di amministrazione al quale sono affidate funzioni politiche.

In base all'articolo 4 il consiglio di amministrazione provvede alla revisione degli statuti degli Istituti, che dovranno essere approvati dalla regione, ed approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi. L'articolo 5 regola l'erogazione delle prestazioni e la produzione, la commercializzazione e la distribuzione dei medicinali occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali ed affida agli Istituti l'espletamento le funzioni di sanità pubblica veterinaria. L'articolo 6 definisce il finanziamento degli Istituti; l'articolo 7 tratta la materia relativa al personale, stabilendo tra l'altro che debbano essere apportati necessari adattamenti alla normativa concorsuale prevista dalle unità sanitarie locali nella sua applicazione al personale. L'articolo 8 considera il patrimonio di ciascun istituto, la gestione economica-finanziaria e i rapporti con le università.

Il relatore fa quindi presente la necessità che la Commissione proponga talune modifiche al provvedimento. Egli per parte sua ritiene che: all'articolo 1, al comma 2, vada soppressa la parola: «veterinaria» dopo le parole: «ricerche scientifiche sperimentali in materia», in quanto pleonastica; all'articolo 1, comma 4, lettera a), vada aggiunta la parola: «pubblica» dopo le parole: «nell'igiene e sanità» e che le parole: «secondo programmi» siano sostituite con la parola: «anche»; all'articolo 2, comma 2, debbano essere aggiunte dopo le parole: «requisiti minimi strutturali» le altre: «e stabilisce criteri unici regolamentari e organizzativi»; all'articolo 3, al comma 3, vada chiarito che il direttore generale è nominato dalla regione a seguito di apposito concorso pubblico nazionale da espletarsi con le modalità previste dall'articolo 14 della legge n. 503 del 1970 o, alternativamente, che il direttore generale sia nominato, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità per la specifica professionalità richiesta. Il relatore propone ancora di inserire nell'articolo 3 un ulteriore comma del seguente tenore: «Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri di cui uno designato dalla regione dove l'istituto ha sede legale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1992, n. 88, uno designato dal Ministro della sanità e uno designato dal Ministro del tesoro.

Il relatore altresì propone all'articolo 7 che siano soppresse le parole: «limitatamente al personale addetto alla ricerca». Egli propone anche che all'articolo 8 sia aggiunto un comma del seguente tenore: «I direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali in servizio e vincitori di concorso in prima applicazione del presente decreto assumono le funzioni di direttori generali e possono optare per il rapporto quinquennale rinnovabile di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». Il relatore infine ritiene che vada riscritto l'articolo 9 nel senso di prevedere l'abrogazione soltanto di quelle disposizioni delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974 e n. 745 del 1975 incompatibili con le norme del provvedimento all'esame.

A conclusione dell'esposizione del relatore, il senatore DIONISI chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa le notizie secondo cui taluni veterinari impiegati in servizi frontalieri da mesi non ricevono regolarmente il proprio stipendio.

Quindi il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che in tutti i provvedimenti legislativi all'esame la disciplina di determinate materie, a volte particolarmente delicate, è stata rinviata a regolamenti su cui il Parlamento non potrà esprimere il proprio parere. Pertanto di fatto su materie peraltro previste dalla legge di delega, il Parlamento non sarà in condizione di esprimersi.

Il sottosegretario SAVINO precisa che il Governo non ha assolutamente inteso mancare di rispetto al Parlamento nel momento in cui ha preferito una stesura asciutta dei provvedimenti, rinviando la disciplina di determinate materie a successivi regolamenti. Il sottosegretario Savino ricorda che in un momento di transizione come quello attuale in cui si è orientati a cambiamenti notevoli, sul piano costituzionale si pongono problemi nuovi anche al Parlamento il quale non potrà più occuparsi di tutto, anche di questioni tecniche, ma dovrà affrontare solo le questioni di fondo, le grandi riforme che ora non può esaminare a volte per mancanza di tempo. I decreti legislativi si pongono proprio in questo momento di transizione e dunque sotto taluni aspetti confliggono con la prassi. Il Governo deve gestire questa transizione che avrà come conseguenza anche un processo di delegificazione, senza tuttavia alcuna intenzione ad arrivare ad una contrapposizione tra Governo e Parlamento.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ricorda che per arrivare ad una delegificazione occorre comunque che essa sia prevista una qualche legge, che naturalmente deve essere approvata dal Parlamento.

Il senatore DIONISI in relazione alle dichiarazioni del sottosegretario Savino conviene che in questo momento si vive una fase dialettica delle istituzioni. Ritiene tuttavia che prima di operare i cambiamenti debbano essere stabilite le nuove regole, individuando le precise funzioni di tutte le istituzioni. In tale quadro ciascuno farà la sua parte e nel frattempo il Governo non può occupare spazi non suoi.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A 007 000, C 12ª, 0008º)

Il presidente MARINUCCI MARIANI propone la fissazione del 30 giugno come termine massimo per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1262 recante «Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162».

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

76ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

GOLFARI

*Interviene il sottosegretario per i lavori pubblici Cutrera.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1285)**

(Esame e rinvio)

Il relatore MONTRESORI ricorda che il decreto-legge n. 180 del 1993 recepisce in gran parte le osservazioni formulate in sede consultiva dalla 13ª Commissione in merito al decreto-legge n. 101, di cui costituisce reiterazione: le norme sui piani idrici e sui rifiuti non sono state reiterate, mentre quanto previsto per i piani di bacino aveva già incontrato il favore degli enti interessati. L'articolo 5, nel disciplinare le procedure di rilascio di concessioni edilizie conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, si uniforma in larga misura alla riformulazione proposta dalla 13ª Commissione: il principio orientato alla distinzione fra un termine di sessanta giorni ed una successiva messa in mora di trenta giorni è stato accolto dal Governo, anche se le forme di notifica non rinviano espressamente al codice di procedura civile; un ulteriore elemento di difformità rispetto alla posizione espressa nel parere sul decreto-legge n. 101, si riscontra in rapporto alle leggi contenenti vincoli di natura storico-culturale ovvero paesistici. Nell'auspicare che la Commissione sviluppi nel dibattito tali tematiche, anche in rapporto alle opere interne ai beni vincolati nonché sull'eventuale reintroduzione del silenzio-rifiuto per i piani di lottizzazione, si dichiara complessivamente favorevole al testo in esame.

Il senatore ANDREINI propone che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta, osservando comunque che lo snellimento del testo del decreto rispetto a quello originario rappresenta un fatto positivo.

Il senatore GIOVANELLI concorda con la proposta di rinvio, ma riconferma le proprie perplessità sul testo dell'articolo 5, che segue un orientamento assai discutibile introducendo sanzioni penali laddove si rivelerebbero assai più efficaci adeguate sanzioni amministrative. Del resto, la procedura del silenzio-assenso costituisce un oggettivo arretramento rispetto alla legge Bucalossi, cumulando i tempi lunghi del controllo amministrativo degli atti con l'assenza di garanzie certe di una risposta espressa dell'amministrazione nei confronti del cittadino.

Il senatore GIOLLO, nell'aderire alla proposta di rinvio, chiede i motivi per cui il Governo si sia astenuto dal presentare diversi provvedimenti omogenei in luogo di provvedere alla mera reiterazione di un decreto-legge avente per oggetto materie assai eterogenee.

Il sottosegretario CUTRERA risponde agli intervenuti, precisando che le scelte di coordinamento legislativo del testo (comprese le varianti anche sostanziali rispetto alle proposte avanzate dalla 13<sup>a</sup> Commissione in occasione dell'esame del precedente decreto), sono da attribuirsi alla Presidenza del Consiglio, così come è stata decisione collegiale del Governo quella di reiterare il complesso del decreto nell'attuale formulazione. Il Sottosegretario non esclude peraltro che un approfondito esame in sede consultiva da parte della 13<sup>a</sup> Commissione del Senato possa arricchire ulteriormente il testo proposto: in particolare andrebbero recuperate talune osservazioni concernenti i piani di lottizzazione, nonché le risorse destinate ai programmi di recupero urbano di cui all'articolo 12.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la proposta di rinvio si intende approvata.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

28ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PECCHIOLI

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

In apertura di seduta il presidente Pecchioli, dopo aver tratteggiato il programma dell'attività del Comitato secondo le indicazioni emerse dall'Ufficio di Presidenza, comunica che il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, lo ha formalmente sollecitato a riferire in merito alla pubblicazione, sul quotidiano l'Unità, di stralci dell'audizione del senatore Cossiga.

Dopo una discussione nella quale intervengono i deputati Correnti, Lazzati, Sterpa e Tassone e i senatori Cossutta e Pinto, il Comitato stabilisce in particolare di procedere ai necessari accertamenti al fine di corrispondere entro breve tempo all'invito del Presidente del Senato.  
(A 008 000, B 65ª, 0003º)

*AUDIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CESIS*  
(R 047 000, B 65ª, 0014º)

Il presidente Pecchioli, dopo aver rivolto parole di saluto e di augurio al generale Tavormina, da poco nominato Segretario generale del CESIS, pone una serie di quesiti di ordine generale su tematiche concernenti le funzioni di coordinamento del CESIS, le strutture, l'articolazione e il reclutamento del personale dei Servizi nonché, più specificatamente, sulla recente serie di attentati.

Il generale Tavormina fornisce informazioni e precisazioni al Comitato anche in risposta a domande dei deputati Lazzati, Correnti e Tassone e del senatore Cossutta.

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISMI*  
(R 047 000, B 65ª, 0015º)

Il Comitato procede all'audizione del generale Cesare Pucci, direttore del SISMI, che, a seguito di domande poste dal presidente Pecchioli e dai deputati Lazzati e Tassone, riferisce sull'attività del



Servizio in ordine agli attentati di Roma e di Firenze, al traffico di esplosivi e al terrorismo internazionale.

Riservatosi di far pervenire al Comitato relazioni scritte su taluni specifici argomenti, il generale Pucci fornisce chiarimenti sulla valutazione, da parte del SISMI, della situazione somala, sulla vicenda che ha coinvolto il colonnello Mannucci Benincasa e sulla posizione del tecnico tedesco Frederick Schaudin, condannato per la strage al treno 904.

#### AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISDE

(R 047 000, B 65°, 0016°)

Il Comitato procede, quindi, all'audizione del prefetto Angelo Finocchiaro, direttore del SISDE, che risponde ai quesiti del presidente Pecchioli e dei deputati Lazzati e Tassone relativi alla metodologia di lavoro, alla struttura e ai criteri di gestione del personale del Servizio nonché al caso del funzionario Mario Manzieri.

Il prefetto Finocchiaro illustra le valutazioni del SISDE sui recenti attentati di Roma e di Firenze e, riservandosi di far pervenire al Comitato una relazione scritta sulla vicenda connessa all'omicidio del giornalista Pecorelli, riferisce infine sulla evoluzione del caso Contrada.

#### CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Il presidente Pecchioli avverte che il Comitato tornerà a riunirsi mercoledì 23 giugno 1993, alle ore 20, per procedere alle audizioni del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa.

*La seduta termina alle ore 21,05.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

52<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

SAPORITO

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**Galdelli ed altri: Utilizzazione a titolo gratuito del tratto di autostrada A14 compreso tra Rimini e San Salvo (376)**

**Angeloni ed altri: Norme per l'utilizzazione a tariffa agevolata del tratto di autostrada A14 da Rimini a Termoli e del tratto di autostrada A10 dal casello Genova-Sampierdarena a Genova-Voltri (659)**

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore RIVIERA in sostituzione del relatore Ruffino: la Sottocommissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole.

**Senesi ed altri: Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale (554)**

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIVIERA propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo: la Sottocommissione concorda.

**Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica (1258)**

(Parere su emendamento alla 9<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore RONZANI propone di esprimere parere favorevole sull'emendamento 8.0.2/1, pur rilevando che si tratta di materia diversa da quella regolata dal decreto-legge.

Conviene la Sottocommissione.

**Coviello ed altri: Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (1172)**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente SAPORITO in sostituzione del relatore Guzzetti.

La Sottocommissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole.

**Gualtieri ed altri: Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162 (1262)**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore, presidente SAPORITO, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

40<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

PAVAN

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 15,40.*

**Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992 (1241-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**

(Parere su testo ed emendamenti alla 6<sup>a</sup> Commissione. Parere di nulla osta sul testo e contrario sugli emendamenti)

Riferisce il presidente PAVAN, facendo presente che ritorna dalla Camera dei deputati il decreto-legge volto a prorogare i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. Le modifiche riguardano essenzialmente l'ulteriore dilazione del versamento, sia norme di carattere penale.

Sul testo fu posta una questione di copertura che fu risolta in senso favorevole, nel senso che dalla dilazione dei termini non derivano oneri indiretti per il bilancio dello Stato. Lo stesso potrebbe avvenire per le modifiche apportate dalla Camera, che, essendo state varate quasi nell'imminenza della scadenza del versamento, fissato per il 18 giugno, probabilmente non determineranno un utilizzo massiccio della possibilità di dilazione, anche tenendo presente la penalizzazione mensile, pari al 3 per cento.

Sono poi pervenuti emendamenti che mirano a differire i termini senza la relativa previsione di sanzioni: essi sono potenzialmente onerosi.

Il senatore ROSCIA fa presente che il rinvio in questione provoca una perdita di credibilità dello Stato; meglio sarebbe operare una pura e semplice dilazione, non accompagnata da sanzioni, attesa la condizione di difficoltà attuale dei contribuenti.

Ha quindi la parola il sottosegretario DE LUCA, che ricorda che il Governo ha tenuto una posizione ferma in materia, non solo per motivi

di cassa ma anche per ragioni di credibilità. La deliberazione assunta dalla Camera, che va nella stessa linea di quella tesa a ridurre le sanzioni per gli errori materiali, consiste nel diminuire le sanzioni per ritardato pagamento. Trattandosi di sanzioni e non di interessi, lo Stato non perde la sua credibilità, non dando corso ad una proroga surrettizia. Inoltre non si provocano danni al bilancio dello Stato, poichè per i contribuenti usufruire di tale possibilità risulta oneroso.

Il senatore CARPENEDO fa presente che prassi della Commissione è quella di ritenere che, allorquando si verta in materia di sanzioni patrimoniali, non vi siano problemi di copertura, poichè la questione riguarda il merito.

Il senatore ROSCIA fa presente che si tratta di una prassi, che, come tale, può ben essere disattesa.

Il sottosegretario DE LUCA si dichiara poi contrario agli emendamenti presentati che, anzichè ridurre le sanzioni, dilazionano i termini dei pagamenti e, quindi, comportano una perdita di gettito.

Conclusivamente, su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere di nulla osta sul testo del provvedimento, così come modificato dalla Camera dei deputati, e contrario sugli emendamenti trasmessi.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

Cherchi: Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261).

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958).

Procacci ed altri: Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019): *parere favorevole condizionato ad emendamenti.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari**

*Venerdì 18 giugno 1993, ore 9,30*

- Esame ed eventuale votazione della relazione su Gela.
  - Seguito dell'esame ed eventuale votazione del documento finale su Barcellona Pozzo di Gotto.
  - Accettazione delle dimissioni ed eventuale elezione di un Segretario di Presidenza.
  - Comunicazioni del Presidente.
-

